GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1876 — ROMA — MERCOLEDÌ 5 LUGLIO — NUM. 155

ASSOCIAZIONI.

		Trim.	Sem.	Anno
Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento	ROMA . . . . . L.	11	21	40
	Per tutto il Regno „	13	25	48
Giornale senza Rendiconti	ROMA . . . . . L.	9	17	32
	Per tutto il Regno „	10	19	36

Estero aumento spese postali. — Un numero separato, in Roma, cent. 15; per tutto il Regno cent. 20. — Un numero arretrato costa il doppio. — Le associazioni decorrono dal 1° del mese.

INSERZIONI.

Annunzi giudiziari, cent. 25; ogni altro avviso cent. 30, per ogni linea di colonna o spazio di linea.

AVVERTENZE. — Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia EREDI BOTTA: in Roma, via dei Lucchesi, n° 4; in Torino, via delle Orfane, n° 7. — Nelle provincie del Regno ed all'Estero agli Ufizi Postali.

DIREZIONE: ROMA, Ministero dell'Interno.

PARTE UFFICIALE

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

S. M. *si compiacque nominare nell' Ordine della Corona d'Italia:*

Sulla proposta del Ministro dell'Istruzione Pubblica, con decreti del 28 maggio scorso:

A commendatore:

Burresi Pietro, professore e rettore della R. Università di Siena;
Tacchini Pietro, astronomo aggiunto nella R. Università di Palermo;
Pissavini cav. avv. Luigi, deputato al Parlamento, delegato scolastico mandamentale.

Ad uffiziale:

Marzolo Francesco, professore nella R. Università di Padova;
Corradi Alfonso, professore e rettore della R. Università di Pavia.

A cavaliere:

Torti Giuseppe, censore di disciplina nel Convitto Nazionale di Lucera;
Pizzorno Francesco, già professore nel Ginnasio di Alessandria, ora a riposo;
Piso Borme Giuseppe, professore ordinario di fisiologia e rettore della R. Università di Cagliari;
Lombardini Giuseppe, professore di canto;
Pavesi cav avv. Luigi, presidente dell'Asilo Infantile di Mortara;
Bagatta Girolamo, direttore e professore della scuola normale di Como;
Mayneri Antonio, professore di scuola normale;
Terrosi Filippo, R. ispettore scolastico;
Bianchi Giacinto, id.;
Porta Domenico, id.;
Bettarini avv. Archimede, delegato scolastico;
Bergamino Gio. Battista, delegato scolastico di Savignone;
Chesta Giuseppe, id. di Borgo S. Dalmazzo;
De Grandi Vincenzo, id. di Castronuovo;
Dal Bovo conte Giovanni;
Parazzi sac. Luigi, delegato scolastico di Viadana;
Valbonesi dott. Luigi, id. di Bertinoro;
De Rossi Raffaele, giudice del tribunale civile e correzionale di Macerata;
Prandi Antonio, maestro elementare;
Ziccardi Francesco Antonio, direttore e professore nella scuola normale di Catanzaro;
De Eccher dott. Alberto, professore nell'Istituto superiore di Firenze.

Sulla proposta del Ministro delle Finanze, con decreti del 4 giugno scorso:

A commendatore:

Turconi cav. dott. Paolo, direttore capo di divisione nella Direzione Generale delle Gabelle;
Sindona cav. Isidoro, id. nella Direzione Generale del Debito Pubblico (in disponibilità);
Coduri cav. Gio. Battista, tesoriere centrale.

Ad uffiziale:

Sanna cav. Gio. Battista, direttore capo di divisione nella Corte dei conti.

A cavaliere:

Invernizio Ferdinando, segretario nella Direzione Generale delle Gabelle;
Pezzati Giuseppe, commissario nelle dogane;
Jacobelli Francesco, agente superiore delle imposte dirette;
Santi Pietro, presidente della Commissione per le imposte dirette di Villalvernia;
Tedeschi Panfilo, membro della Commissione provinciale delle imposte dirette in Aquila;
Betti Cesare, id. a Massa;
Compagni Lazzaro, id. id.;
Corti Tito, ragioniere nelle Intendenze di finanza;
Antoniani Cesare, primo ragioniere id.;
Capelli Pompeo, primo segretario id.;
Cerruti Giuseppe, segr. nella Direzione Generale del Demanio;
Bonvicini avv. Cesare, id.;
Gisci Giovanni, ricevitore del Registro in Ancona;
Negri Emilio, segretario nel Ministero delle Finanze;
Invernizio Carlo, già ricevitore del Registro a Verona (a riposo);
Zuccoli Luigi, ragioniere nelle Intendenze di finanza;
Zoppi Giuseppe, ingegnere delle RR. miniere;
Bonelli Giovanni, ispettore della Giunta del censimento di Lombardia;
Rosati Giovanni, segretario nella Direzione Generale del Tesoro;
Farulli Telemaco, revisore capo-sezione nell'Amministrazione del lotto;
Puddu Francesco, conservatore delle ipoteche a Cagliari;
Nardi Achille, direttore della Banca di sconto ed anticipazioni di Napoli;
Forlico Bortolo, ragioniere nella Ragioneria generale.

Sulla proposta del Ministro Guardasigilli, con decreto dell'8 giugno scorso:

A grande ufficiale:

Sommariva comm. Domenico, primo presidente di Corte d'appello a riposo.

LEGGI E DECRETI

Il Num. **3183** *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Gli articoli 182, 183, 185, 187, 197, 199, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 213, 214, 253 e 521 del Codice di procedura penale sono modificati nel modo che segue:

« Art. 182. Se si tratta di delitto ovvero di crimine punibile colla sola pena dell'interdizione dai pubblici uffici, il giudice rilascierà mandato di comparizione.

« Potrà anche rilasciare mandato di cattura:

« 1° Contro le persone indicate nel n. 1 dell'articolo 206 del Codice di procedura penale, e nell'articolo 105 della legge sulla sicurezza pubblica, quando siano imputate di un delitto punibile col carcere maggiore di tre mesi;

« 2° Contro gli imputati di ribellione o resistenza, di oltraggio o violenza ai depositari della pubblica autorità od agli agenti della forza pubblica;

« 3° Contro gli imputati dei delitti di fabbricazione, introduzione nel Regno, vendita, porto o ritenzione di armi, già condannati per ribellione o resistenza, o per violenza contro i depositari o gli agenti della forza pubblica;

« 4° Contro gli imputati di furto, truffa o frode punibili col carcere maggiore di tre mesi;

« 5° Contro gli stranieri imputati di un delitto commesso nel Regno e punibile col carcere maggiore di tre mesi.

« Trattandosi di altri crimini il giudice può rilasciare mandato di comparizione ovvero di cattura, ed ha facoltà di convertire il mandato di comparizione in quello di cattura, dopo avere interrogato l'imputato, semprechè emergano circostanze che dimostrino la necessità della di lui detenzione. Ove l'imputato sia tra le persone enunciate nella prima parte dell'articolo 206 del Codice di procedura penale e 105 della legge sulla sicurezza pubblica, il giudice rilascierà mandato di cattura.

« Rilascierà parimenti mandato di cattura contro l'imputato di crimine, che non abbia domicilio nè residenza fissa nello Stato, o che siasi allontanato dalla sua residenza con la fuga.

« Art. 183. Se l'imputato, contro il quale fu rilasciato mandato di comparizione per reato punibile con pena non minore del carcere in via principale, non comparisce e non giustifica un legittimo impedimento, il mandato di comparizione potrà essere convertito in quello di cattura.

« Art. 185. Nel corso dell'istruzione, fino a che non abbia riferito alla Camera di consiglio, dovrà il giudice istruttore, sull'istanza dell'imputato, ed anche d'ufficio, previe conclusioni del Pubblico Ministero, rivocare il mandato di cattura già eseguito, quando dagli atti dell'istruzione venga escluso il titolo del reato pel quale il mandato fu rilasciato ed ogni altro titolo per cui poteva rilasciarsi, ovvero vengano infirmate le prove e gli indizi di reità che diedero luogo al mandato, salvo di rilasciare altro mandato di cattura, ove ne sia il caso.

« Il Pubblico Ministero e l'imputato possono impugnare, col mezzo dell'opposizione innanzi la sezione d'accusa, la ordinanza del giudice istruttore contraria alle rispettive conclusioni o istanze.

« Art. 187. Nel corso dell'istruzione il giudice può rilasciare mandato di comparizione, semprechè abbia raccolto indizi di reità contro l'imputato. Non può rilasciare mandato di cattura, nè convertire il mandato di comparizione in mandato di cattura, senza che precedano le conclusioni del Pubblico Ministero, e dalle prese informazioni risultino prove od indizi sufficienti di reità contro l'imputato, salvo il caso previsto dall'art. 183.

« Quando abbia rilasciato mandato di cattura, e non sia ancora eseguito, lo potrà rivocare sulle conclusioni conformi del Pubblico Ministero, coll'obbligo all'imputato di presentarsi a tutti gli atti del procedimento e per l'esecuzione della sentenza, tostochè ne sarà richiesto, salvo di rilasciare altro mandato di cattura, ove ne sia il caso. Potrà anche, rivocando il mandato di cattura, assoggettare l'imputato ad una delle cautele stabilite dall'art. 213.

« Art. 197. Gli arrestati in flagranza di un reato pel quale non si possa far luogo al mandato di cattura, debbono essere posti in libertà con ordinanza del pretore o del giudice istruttore a cui siano presentati a norma delle disposizioni sulla polizia giudiziaria dopo che saranno stati interrogati. Se l'ordinanza è pronunziata da un pretore, ed il reato non è di sua competenza, egli darà tosto notizia dell'eseguito rilascio e trasmetterà copia dell'interrogatorio e dell'ordinanza al procuratore del Re presso il tribunale a cui appartiene l'istruzione del processo.

« Fuori del caso suindicato, il giudice istruttore, entro ventiquattro ore da che avrà avuto notizia che un imputato sia stato arrestato in esecuzione di un mandato di cattura, o per flagranza, procederà all'interrogatorio prescritto dall'art. 231, e comunicherà gli atti, i verbali ed i rapporti pervenutigli al Pubblico Ministero. Se, al giungere della notizia dell'arresto, l'istruttore non si trova nel luogo ove ha sede il tribunale a cui appartiene, il presidente del tribunale delegherà un altro giudice per farne le veci.

« Il Pubblico Ministero, nei due giorni successivi, darà le sue conclusioni sulla legittimità del seguito arresto, e farà le occorrenti istanze, perchè la detenzione prosegua, ovvero si faccia luogo per difetto di prove od indizi sufficienti alla provvisoria escarcerazione.

« Se il procuratore del Re è d'avviso che l'istruzione sia già compiuta, darà fra due giorni le sue requisitorie definitive giusta l'articolo 246.

« Se i rapporti e verbali relativi all'arresto sono giunti direttamente al procuratore del Re, questi darà le sue conclusioni nei due giorni successivi all'arrivo dei medesimi.

« Il giudice istruttore, ricevuti gli atti e le conclusioni del Pubblico Ministero, entro le 24 ore riferirà l'affare alla Camera di consiglio.

« Il rapporto alla Camera di consiglio non avrà luogo, allorchè il procuratore del Re, nel termine sopra stabilito, abbia richiesta la citazione diretta dell'imputato avanti il tribunale, giusta il 2° alinea dell'articolo 371.

« Non è parimente applicabile il presente articolo al caso in cui il procuratore del Re abbia ordinata la traduzione dell'arrestato avanti il tribunale, giusta l'articolo 46.

« Art. 199. La Camera di consiglio, udito il rapporto del giudice istruttore ed udite le conclusioni del Pubblico Ministero, se riconosce che l'istruzione è compiuta e non occorrono ulteriori indagini, ed il Pubblico Ministero abbia già date le sue requisitorie definitive, pronunzierà l'ordinanza prescritta nella sezione XI del presente capo Se tali requisitorie non siano ancora emanate, rinvierà gli atti al procuratore del Re perchè le dia fra due giorni.

« Se l'istruzione non è per anco compiuta, ma contro l'imputato

esistano prove o indizi di reità sufficienti per legittimare la di lui detenzione, la Camera di consiglio ordinerà che rimanga in istato d'arresto.

« Se per contrario la Camera di consiglio riconosce che vi sia bisogno di ulteriori indagini, e che le prove o gli indizi fin allora raccolti non bastino a legittimare la detenzione dell'imputato, ordinerà che venga provvisoriamente scarcerato, con o senza cauzione, e fattogli obbligo di presentarsi a tutti gli atti del procedimento tosto che ne sarà richiesto. Sarà in sua facoltà di ordinarlo quando l'imputato sia nel novero delle persone menzionate nel n. 1 dell'articolo 206, ed il reato sia punibile col carcere non minore di tre mesi. Potrà ancora ordinare che, durante l'istruzione, l'imputato si tenga lontano da un determinato luogo, ovvero abiti in un designato comune nella giurisdizione del tribunale, sotto pena di arresto e del pagamento della cauzione presentata.

« Se l'imputato non è ancora stato interrogato sul merito dell'imputazione, la Camera di consiglio, quando stimi conveniente udirne le risposte prima di deliberare, ovvero, trovandosi l'istruzione già compiuta, l'interrogatorio dell'imputato sia necessario ai termini dell'articolo 258, ordinerà che vi si proceda. Il giudice istruttore farà nuovo rapporto entro il termine di cinque giorni, se l'imputato si trova già nelle carceri del luogo dove ha sede il tribunale, e se ancora non vi si trova, entro quel maggior termine che sarà dalla Camera di consiglio stabilito. Un giorno prima della scadenza del detto termine, gli atti saranno nuovamente comunicati al Pubblico Ministero, il quale darà entro le 24 ore le sue conclusioni.

« La Camera di consiglio potrà parimente ordinare il nuovo rapporto, giusta l'alinea precedente ed entro il termine che verrà da essa stabilito, allorchè per emettere un fondato giudizio non ravvisi bastevoli gli atti ed i verbali già pervenuti, e stimi anzitutto necessario attendere o richiedere altri documenti, ovvero ordinare che si assumano informazioni o si proceda ad altri atti d'istruzione per chiarire il fatto che diede luogo all'arresto od accertare quale sia stata la precedente condotta dell'arrestato.

« Il mandato di cattura cessa di avere effetto se la Camera di consiglio, entro il termine di dieci giorni da quello dell'interrogatorio, non abbia dato alcuno dei provvedimenti suindicati.

« Art. 205. Nei procedimenti per crimini punibili con pene temporarie potrà, sulla domanda dell'imputato che sia detenuto o che spontaneamente si presenti in persona alla giustizia, essere accordata la libertà provvisoria mediante idonea cauzione di presentarsi a tutti gli atti del processo e per l'esecuzione della sentenza tostochè ne sarà richiesto.

« L'ammissione alla libertà provvisoria per l'imputato presentatosi spontaneamente avrà luogo dopo la presentazione del medesimo e dopo il di lui interrogatorio, e per l'imputato che sia detenuto, l'ammissione può essere sospesa fino al compimento degli atti d'interrogatorio, di ricognizione e di confronto, a cui occorresse ancora procedere; e può essere limitata, sottoposta a condizioni, giusta l'articolo 213, o rivocata con ordinanza della Camera di consiglio o della sezione d'accusa, sia ad istanza del Pubblico Ministero, sia d'ufficio, semprechè ciò sia richiesto dai risultamenti della procedura.

« Quando, a termini dell'articolo 440, la sezione d'accusa abbia ordinato il rinvio di un procedimento per crimine al giudizio del tribunale correzionale, dovrà colla stessa sentenza accordare la libertà provvisoria, senza cauzione, salvo il disposto dell'articolo seguente.

« La libertà provvisoria potrà anche essere accordata agli stranieri imputati di un delitto, soggetti a mandati di cattura, giusta il n° 5 del primo capoverso dell'articolo 182.

« Art. 206. Non possono in nessun caso essere posti in libertà provvisoria:

« 1° Gli oziosi, i vagabondi, i mendicanti e le altre persone sospette, menzionate nel capo III, titolo VIII, libro II del Codice penale, i già condannati a pena criminale e gli imputati di delitto contro i quali può essere rilasciato mandato di cattura, giusta il disposto dei numeri 1, 2 e 3 del primo capoverso dell'articolo 182; e gli imputati di delitti di furto, truffa o frode recidivi nei medesimi reati;

« 2° Le persone arrestate nell'atto di commettere un crimine, o immediatamente dopo commesso, o mentre erano inseguite dalla parte offesa o dal pubblico clamore;

« 3° Gli imputati dei crimini di ribellione o resistenza, o di violenza contro i depositari della pubblica autorità od agenti della forza pubblica, o dei crimini indicati nell'articolo 45 dello stesso Codice penale, salvo che per questi ultimi la sezione di accusa abbia rinviata la causa al tribunale correzionale, a termini dell'articolo 440, o si tratti di minori di anni 18 imputati di furto e non recidivi.

« Art. 207. L'imputato temporariamente scarcerato per insufficienza di prove, ai termini della sezione VIII del presente capo, è pure ammesso a chiedere la libertà provvisoria, e sulla di lui domanda si provvede giusta le norme stabilite nei due articoli precedenti. Se egli ha già prestato cauzione e se la libertà provvisoria gli è accordata, colla relativa ordinanza si manderà star ferma la cauzione data e gli si potrà eziandio prescrivere un aumento di cauzione.

« Art. 208. Si può far luogo alla libertà provvisoria in qualunque stato della causa, salvo il disposto dal primo alinea dell'articolo 205.

« Non si può far luogo alla libertà provvisoria dalla data della sentenza con cui viene pronunciata l'accusa per crimine.

« Art. 209. Durante l'istruzione, il provvedere sulla domanda dell'imputato spetta alla Camera di consiglio del tribunale a cui appartiene l'istruttore; al tribunale, se l'imputato è stato rinviato al suo giudizio con ordinanza o con citazione diretta; ed alla sezione di accusa, se gli atti sono stati trasmessi al procuratore generale ai termini dell'articolo 255, o quando la causa sia stata avocata, giusta l'articolo 448.

« Sulla domanda di uno straniero imputato di delitto, fatta durante il giudizio di appello, provvede la sezione degli appelli correzionali della Corte avanti a cui pende il giudizio.

« Art. 210. La domanda della libertà provvisoria potrà esser fatta dall'imputato con dichiarazione al cancelliere del tribunale dove pende il processo, od al cancelliere della pretura, se nel luogo ove l'imputato è detenuto non risiede il tribunale.

« L'imputato potrà nominare un difensore il quale lo rappresenti, e ne esponga per iscritto le ragioni in tutti gli atti relativi alla libertà provvisoria.

« La domanda potrà essere presentata in nome dell'imputato, anche da un avvocato o procuratore esercente presso il tribunale o la Corte, il quale deve sottoscriverla.

« La domanda di uno degli imputati di un reato autorizza il giudice a provvedere d'ufficio anche nell'interesse degli altri imputati dello stesso reato.

« Art. 213. Nell'accordare la libertà provvisoria, la Camera di consiglio, la sezione d'accusa, il tribunale o la Corte potranno, ove circostanze lo esigano, ordinare che l'imputato si tenga lontano da un determinato luogo, o che abiti in un designato comune nella giurisdizione del tribunale dove si fa o si è fatta l'istruzione, o se questa venne avocata dalla sezione d'accusa, nel distretto della Corte d'appello, sotto pena del suo arresto e del pagamento della cauzione presentata.

« L'imputato potrà mutare il luogo designato alla sua abita-

zione, ottenendo il permesso dell'autorità che pronunciò l'ordinanza di ammissione alla libertà provvisoria.

« Nei casi più gravi, potrà sotto le stesse pene, in caso d'inadempimento, ingiungersi all'imputato che si obblighi nella cancelleria di non uscire dal comune in cui risiede il tribunale che procede, e di presentarsi ogni giorno nel palazzo di giustizia all'autorità delegata.

« Art. 214. Gli imputati poveri possono essere dispensati dall'obbligo della cauzione, quando risultino a loro riguardo favorevoli informazioni di moralità.

« In tal caso l'imputato deve dichiarare con atto ricevuto dalla cancelleria, in quale comune intenda tenere la sua residenza, e non se ne può allontanare senza il permesso dell'autorità che pronunciò l'ordinanza di ammessione alla libertà provvisoria, sotto pena dell'arresto.

« Art. 253. Se il reato è riconosciuto di competenza del tribunale correzionale, la Camera di consiglio ordinerà il rinvio dell'imputato innanzi al medesimo, salva la disposizione dell'articolo precedente.

« L'imputato rinviato innanzi al tribunale correzionale, ai termini del precedente articolo, sarà pure posto in libertà se è detenuto, eccetto che sia nel novero delle persone indicate nel primo capoverso dell'articolo 182.

« Art. 521. Ove siasi dichiarato non essersi fatto luogo a procedimento, o l'accusato sia stato assolto, la Corte ordinerà che si proceda pel nuovo reato, se di competenza della Corte; in caso contrario, rimetterà la causa al giudice competente.

« Nell'uno e nell'altro caso potrà essere sospeso il rilascio dell'imputato, purchè il Pubblico Ministero, prima che si chiuda il dibattimento, abbia dichiarato di procedere contro l'imputato, e si tratti di uno dei casi pei quali si può rilasciare il mandato di cattura, giusta il disposto dell'art. 182. »

Art. 2. Per l'applicazione alla Toscana delle modificazioni del Codice di procedura penale contenute nell'articolo precedente, si osserveranno le norme stabilite dall'articolo 12 del Regio decreto 30 novembre 1865, n. 2607, riguardante le disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice di procedura penale.

Art. 3. È derogato alle disposizioni del Codice di procedura penale, le quali sono contrarie alla presente legge.

Art. 4. Subito che la presente legge sarà entrata in vigore, il Ministero Pubblico promuoverà il rilascio di tutti gli imputati detenuti, i quali, a termini della legge medesima, non vanno soggetti a mandato di cattura.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Torino, addì 30 giugno 1876.

VITTORIO EMANUELE.

MANCINI.

Il Num. 3184 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. Sono abrogati gli articoli:

299, 487 e 730 del Codice di procedura penale;

382 del Codice penale per l'esercito;

428 del Codice penale militare marittimo;

226 e 242 del Codice di procedura civile; e sono sostituiti ai medesimi gli articoli seguenti:

Art. 299 del Codice di procedura penale:

« Il giuramento sarà prestato dai testimoni o periti, stando in piedi, alla presenza dei giudici, previa seria ammonizione che ad essi dal presidente o dal pretore sarà fatta sull'importanza morale di un tal atto, sul vincolo religioso che i credenti con esso contraggono dinanzi a Dio, e sulle pene stabilite contro i colpevoli di falsa testimonianza o perizia, o di reticenza negli articoli 365, 366, 367, 369 del Codice penale.

« Ai testimoni o periti, che dovessero essere sentiti senza giuramento, si farà l'ammonizione prescritta dal primo alinea dello articolo 172. »

Art. 487 del Codice di procedura penale:

« Aperta l'udienza, il presidente interroga l'accusato sulle generalità; indi legge ai giurati la seguente formola di giuramento:

« Voi, giurate, consapevoli della importanza morale del giuramento, e del vincolo religioso che i credenti con esso contraggono dinanzi a Dio, di esaminare colla più scrupolosa attenzione le accuse fatte a N. N.; di non tradire i diritti dell'accusato, nè quelli della società che lo accusa; di non comunicare con chicchessia relativamente alle dette accuse sino dopo la vostra dichiarazione; di non dare ascolto nè all'odio, nè ad altro malvagio sentimento, nè al timore, nè all'affetto, di decidere solamente allo stato delle accuse e delle fatte difese, secondo la vostra coscienza ed il vostro intimo convincimento, coll'imparzialità e colla fermezza che si convengono ad un uomo probo e libero. »

« Chiama quindi ad uno ad uno i giurati secondo l'ordine della estrazione loro; e ciascuno di essi, toccata colla destra la formola del giuramento, risponde: *lo giuro.* »

Art. 382 del Codice penale per l'esercito:

« Il giuramento, quando ne sia il caso, sarà prestato dal testimonio stando in piedi, alla presenza dell'ufficiale d'istruzione, previa seria ammonizione che da quest'ultimo sarà fatta sull'importanza morale di tale atto, sul vincolo religioso che i credenti con esso contraggono dinanzi a Dio e sulla gravità delle pene contro i testimoni falsi o reticenti. »

Art. 428 del Codice penale militare marittimo:

« Trattandosi di testimoni chiamati a deporre con giuramento, esso sarà prestato stando il testimonio in piedi, alla presenza dell'istruttore, previa seria ammonizione che da quest'ultimo sarà fatta sull'importanza morale di tale atto, sul vincolo religioso che i credenti con esso contraggono dinanzi a Dio e sulla gravità delle pene contro i testimoni falsi o reticenti. Se dovessero essere riesaminati, presteranno un nuovo giuramento. »

Art. 226 del Codice di procedura civile:

« Il giuramento si presta in persona dalla parte chiamata a giurare.

« Il presidente o il giudice delegato deve premettere una seria ammonizione che rammenti l'importanza morale dell'atto, il vincolo religioso che i credenti con esso contraggono dinanzi a Dio, e l'obbligo di dichiarare la verità.

« La parte comincia a prestare il giuramento pronunziando la parola *giuro*, e continua leggendo o ripetendo a voce chiara la parole della formola in cui giura. »

Art. 242 del Codice di procedura civile:

« Il testimone, prima di essere esaminato, deve prestare il giuramento, a norma dell'articolo 226, di dire tutta la verità, null'altro che la verità.

« Nell'ammonizione si ricorderanno pure le pene stabilite per la falsa testimonianza in materia civile.

« Il testimone, prestato il giuramento, e prima di deporre deve dichiarare:

« 1° Il suo nome, cognome, la sua condizione, età e residenza;

« 2° Se sia parente o affine di una delle parti, e in quale grado, o se sia addetto al servizio di essa;

« Se abbia interesse nella causa. »

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Torino, addì 30 giugno 1876.

VITTORIO EMANUELE.

MANCINI.

Il Num. **3182** *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 22 aprile 1869, n. 5026;

Visto il Nostro decreto 4 settembre 1870, n. 5852;

Visto l'altro Nostro decreto 8 ottobre 1870, col quale fu instituito un Consiglio di ragionieri, per essere sentito sulle disposizioni concernenti l'applicazione e la interpretazione del regolamento di Contabilità generale, sui progetti di regolamenti di qualunque ramo dell'Amministrazione e su qualsiasi altro affare riguardante la Contabilità dello Stato;

Considerato avere l'esperienza dimostrato l'opportunità di ampliare le prescrizioni relative alla composizione di detto Consiglio, in modo da renderne l'opera più proficua e rispondente allo scopo della sua istituzione, e permettere lo studio competente e separato di più obbietti ad un tempo, secondo che si riferiscano all'applicazione in genere della legge e del regolamento di Contabilità generale, e a servizi comuni a tutta l'Amministrazione dello Stato, o a servizi propri dei vari rami delle Finanze, ovvero a servizi speciali e contabilità in materie;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro delle Finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il Consiglio dei ragionieri, istituito col Nostro decreto 8 ottobre 1870, n. 5927, è composto di membri ordinari e straordinari.

Art. 2. Sono membri ordinari del Consiglio i capi ragionieri dei Ministeri, delle Amministrazioni centrali e della Ragioneria generale.

Art. 3. Il Ministro delle Finanze, con intelligenza del Ministero rispettivo, può chiamare a far parte del Consiglio, come membri straordinari, quei funzionari amministrativi, la cui opera e il cui parere in ispeciali emergenze si crede utile allo studio ed alla discussione delle materie sottoposte al Consiglio medesimo.

I membri straordinari hanno voce deliberativa al pari degli ordinari.

Art. 4. Il Consiglio è convocato dal Ministro delle Finanze, o in seduta plenaria, o per sezioni, secondo che si tratti di materie risguardanti servizi comuni a tutta la contabilità dello Stato, o servizi proprii dei vari rami delle Finanze, ovvero servizi speciali delle singole Amministrazioni.

Art. 5. Presiede il Consiglio, in seduta plenaria, il Ministro delle Finanze o il ragioniere generale.

Le sezioni sono presiedute dal ragioniere generale, e in di lui assenza dal capo ragioniere anziano presente alla seduta.

Art. 6. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio in sezioni occorre un numero di votanti non inferiore a sette, compreso il presidente, che in caso di parità ha sempre voto preponderante.

Art. 7. Il segretario del Consiglio, nominato a termini dell'articolo 7 del Nostro decreto sopra citato, adempirà allo stesso ufficio presso le sezioni del Consiglio; e quando sedessero più sezioni ad un tempo, sarà provveduto alla nomina di un altro segretario a cura del ragioniere generale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

Il N. **3185** *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 63, 64, 65 e 66 della legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n. 4513, e la tabella annessavi della circoscrizione territoriale dei Collegi elettorali;

Veduta la istanza del comune di Diamante, ond'essere costituito sezione del Collegio elettorale di Verbicaro n. 98, separatamente da quella del Collegio stesso detta di Belvedere Marittimo, cui fu sino ad ora unito;

Noverandosi nel comune stesso più di 40 elettori iscritti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il comune di Diamante è separato dalla sezione elettorale di Belvedere Marittimo e formerà una sezione distinta del Collegio elettorale di Verbicaro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 30 giugno 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. NICOTERA.

Il Num. **3186** *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 63, 64, 65 e 66 della legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n. 4513, e la tabella annessavi della circoscrizione territoriale dei Collegi elettorali;

Veduta la istanza del comune di Apiro ond'essere costituito sezione del Collegio elettorale di San Severino Marche num. 215, separatamente da quella del Collegio stesso detta di Cingoli, cui fu sino ad ora unito;

Noverandosi nel comune stesso più di 40 elettori iscritti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il comune di Apiro è separato dalla sezione elettorale di Cingoli e formerà una sezione distinta del Collegio elettorale di San Severino Marche.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 30 giugno 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. NICOTERA.

Il Num. **3187** *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 63, 64, 65 e 66 della legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n. 4513 e la tabella annessavi della circoscrizione territoriale dei Collegi elettorali;

Vedute le istanze dei comuni di Archi e Perano ond'essere costituiti sezione del Collegio elettorale di Atessa n. 6, separatamente da quella del Collegio stesso detta di Bomba, cui furono sino ad ora uniti;

Noverandosi nei comuni stessi più di 40 elettori iscritti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. I comuni di Archi e Perano sono separati dalla sezione elettorale di Bomba e formeranno una sezione distinta del Collegio elettorale di Atessa con sede in Archi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 30 giugno 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. NICOTERA.

Relazione a S. M. *nell'udienza del* 18 *giugno* 1876 *del Ministro della Pubblica Istruzione sul decreto relativo alla Commissione esaminatrice per la licenza liceale.*

SIRE!

Il R. decreto 7 gennaio 1875, n. 2337 (Serie 2ª), che stabilisce le norme da seguirsi per gli esami di licenza liceale, è testimonio anch'esso delle sollecitudini che gli onorevoli miei antecessori volsero alla più ardua fra le questioni che appartengono all'istruzione secondaria.

Scopo della maggior parte di quelle disposizioni era di conferire ad un tempo così alla serietà della prova più solenne a cui sono chiamati i giovani che stanno per entrare negli Istituti superiori, come al razionale ed efficace indirizzo degli studi mezzani.

Tuttavia ve n'ha fra esse alcune, le quali, pur ammesso che sieno buone per se stesse, forse nella pratica non si manifestano tali, perchè non sorrette da un precedente rigore graduato, e da quel sentimento pubblico che alle disposizioni del Governo aggiunge autorità e vigore.

Mi soffermerò qui particolarmente al divieto che per l'alinea dell'art. 16 del mentovato decreto è fatto ai giovani, di non poter sostenere più di due volte l'esame di licenza liceale.

Primieramente non è una verità evidente la ragione riferita nella relazione, che questo provvedimento, duro in apparenza, è in realtà un beneficio, dimostrandosi ciò coll'affermare che quegli il quale non riesce in due volte a superare la prova, non vi riuscirebbe a dovere nè la terza nè la quarta, e che è meglio sia condotto a scegliere una via più confacente alla sua indole, al suo ingegno, ai suoi studi.

In secondo luogo, affinchè a questo provvedimento non potesse farsi censura di venir meno all'equità, converrebbe, come accennai più sopra, che fosse preceduto da esami più rigorosi che ora non sono, e fino dalle prime classi ginnasiali.

Ma su questo riguardo una considerazione assai grave ne si fa innanzi, la quale, benchè non esca dalla modesta natura della forma e del modo, basta, nondimeno, non pure a suscitare dubbi non lievi sull'opportunità della disposizione riferita, ma a qualificarla dannosa alla stessa efficacia dell'esame. E la considerazione questa è, che le Commissioni esaminatrici, trovandosi nel cimento di buttare, riprovando, in una via buia ed ignota i giovani che per la seconda volta si presenteranno all'esame di licenza liceale, anteporranno facilmente la commiserazione al dovere. E se questo avverrà, come è facile che avvenga, e come fanno presentire autorevoli persone, anche con rapporti ufficiali, ognuno che abbia fior di senno può vedere quali effetti ne conseguiranno.

Però non ci mancherà modo e tempo di esaminare la questione, ora toccata di volo, con tutta quella ponderazione che dalla sua importanza è richiesta. Chè appunto nella prossima sessione soltanto i giovani non approvati lo scorso anno si presenteranno per la seconda volta a ritentare la prova. Il cenno che ora qui se n'è fatto ha per fine di mettere sull'avviso gli esaminatori, che non cedano appunto al sentimento di commiserazione con offesa della sincerità dell'esame, sapendo che il Ministro si propone di rimediare equamente ai possibili inconvenienti momentanei, che da una seconda riprovazione scaturiscono.

Precipuo intendimento di questa relazione è di pregare la M. V. a considerare il modo onde nel decreto del 7 gennaio 1875 fu composta la Commissione esaminatrice per l'esame di licenza liceale.

Essa consta del preside e dei professori liceali, fatta facoltà al Ministero di mandare, o per proposta della Giunta superiore, o per iniziativa propria, un delegato Regio ad assistere agli esami in quelle sedi, nelle quali gli paia opportuno.

Il Ministero ha motivo di lodarsi, senza eccezione, dell'opera delicata ed ardua cui attesero nella passata sessione tutte le Commissioni esaminatrici del Regno. Però, indipendentemente da questo fatto, che torna ad onore degli ufficiali addetti ai licei governativi ed ai municipali pareggiati, e del quale mi riesce grata cosa il fare qui menzione non disgiunta da encomio, non si può non riconoscere che siffatta composizione della Commissione esaminatrice discorda dalle disposizioni fondamentali della legge 13 novembre 1859, dalla quale

non è lecito di allontanarsi se non con provvisioni consentite dal potere legislativo.

Senza discendere alle particolarità delle citazioni, è noto che il sistema degli esami quale è fermato dalla legge, incominciando dalle scuole elementari e salendo su su fino agli studi superiori, riposa su questi principii: che gli insegnanti non sono essi soli gli esaminatori degli alunni che hanno ammaestrato; che in generale gli insegnanti delle classi superiori partecipano alle prove cui si sottopongono gli alunni delle classi inferiori; che, in fine, o possono o devono, secondo le contingenze, essere chiamate a far parte delle Commissioni esaminatrici anche persone estranee all'insegnamento ufficiale, purchè la loro capacità sia all'uopo riconosciuta.

Lasciando per ora da parte gli studi, che gioverà sieno fatti più tardi, senza fretta e con matura riflessione, sulle conseguenze e sull'applicazione dei primi due fra gli enunciati principii, l'attenzione del Ministero si volge presentemente e di preferenza al terzo, per far luogo ad un provvedimento che, escludendo i dubbi e le incertezze, lo rechi in atto in modo ben determinato.

Non è però fuor di proposito il rammentare che la composizione delle Commissioni per gli esami di licenza liceale rispose per parecchi anni, dal 1860 in poi, al concetto sopra riferito, quando forse n'era meno sentito il bisogno, poichè i candidati agli studi superiori non varcavano la soglia dell'Università, se non superando in essa l'esame di ammissione.

Adunque la disposizione che mi reco ad onore di sottoporre all'approvazione di V. M. consiste nel riformare leggermente le Commissioni col rappresentarvi l'insegnamento privato.

Non è necessario un lungo discorso a provare la legalità e l'opportunità di questa proposta.

La legalità è chiarita da quello stesso ordine di idee, cui si venne accennando superiormente, quando si enumerarono i criteri compresi nella legge 13 novembre 1859 circa gli esami; è chiarita poi con maggiore evidenza dal testo dello articolo 225 della legge stessa, nel quale è detto che *un esame di licenza al termine di ogni anno accademico avrà luogo nei licei pei giovani che hanno compiuto il corso, dinanzi ad una Commissione* NOMINATA DAL MINISTRO. Infatti la condizione che la Commissione sia nominata dal Ministro, pur lasciando a lui la facoltà di comporla nel modo che egli reputi più vantaggioso, sarà tanto più convenevolmente interpretata, quanto più si conformerà nella sua applicazione allo spirito della legge; e quale sia questo intendimento in materia di esami si è veduto, e pare anche dalle ultime prescrizioni intorno agli esami universitari.

Non meno evidente se ne manifesta l'opportunità.

L'insegnamento privato in Italia, specie nelle città più cospicue, è una istituzione che, come da un canto merita tutta l'attenzione del Governo, affinchè, pur godendo di ragionevole libertà nei mezzi, giunga con fruttifera gara coll'insegnamento pubblico al fine supremo che gl'interessi morali e materiali di una nazione forte e libera richiedono, merita anche d'altro canto una manifestazione del pregio in cui il Governo (e non altrimenti dev'essere) lo tiene, ed un'equa rispondenza di trattamento in confronto degli istituti governativi.

Si aggiunga che la legge del 13 novembre 1859 ha imposto dei gravi doveri agli istituti privati. Se le condizioni stabilite dagli articoli 246 e 247, onde sono regolati, debbono essere mantenute fermamente dai Regi provveditori e dalle podestà scolastiche, questi potranno con piena conoscenza scegliere, tra coloro che v'insegnano, uomini degni di prendere parte ai lavori degli esami insieme cogli insegnanti ufficiali, coi quali hanno dovuto avere uguali i titoli per l'esercizio dell'insegnamento. Norme consimili, eccettuato l'obbligo della patente di abilitazione all'insegnamento, furono prescritte negli articoli 58 e 59 della legge-decreto 10 febbraio 1861, vigente ancora nelle provincie napoletane.

Non vuolsi tacere che questo apprezzamento non si fa del tutto desiderare nelle disposizioni contenute nel decreto più volte rammentato del 7 gennaio 1875, del quale l'articolo 18 prescrive che all'esame orale dei candidati provenienti da scuola privata possono essere presenti i direttori delle scuole, in cui i candidati fecero gli studi liceali, e dare, richiesti, o offrire alla Commissione i chiarimenti opportuni.

Però questa concessione, che dove fosse o potesse convenientemente essere sfruttata, offre in se stessa una notevole guarentigia per gli esaminandi privati, pare a molti non bastevole argomento ad eliminare l'opinione, sia pure infondata, che gli alunni dei pubblici istituti abbiano, per la qualità degli esaminatori, che sono tutti professori liceali governativi e maestri degli aspiranti, quasi un privilegio su quelli che provengono da istituzione privata.

Non v'ha poi dubbio che conferisca a crescere autorità all'esame il togliere di mezzo, non che le ragioni, le apparenze ed i pretesti che conducono alla credenza sopra accennata. Dico apparenze pensatamente, perocchè mi giova ripetere che non un ricorso, nè un lamento, è pervenuto su questo riguardo a carico di professori governativi, esaminatori di alunni provenienti da scuole private.

Per tutte queste ragioni adunque reputo opportuna una modificazione all'articolo 12 del citato Regio decreto che permetta di introdurre nella Commissione per la licenza liceale due esaminatori appartenenti all'insegnamento privato in quelle sedi alle quali si presentino candidati provenienti da scuole private. Questi esaminatori dovranno appartenere per esercizio attivo ad istituti od a scuole private riconosciute dall'autorità scolastica provinciale, secondo gli articoli citati sopra, e l'opera loro nella Commissione si limiterà all'esame scritto ed orale dei soli candidati privati, rispetto ai quali riceveranno le propine. Il provveditore, cui spetta di designarli, studiandosi che anno per anno possano essere rappresentati i diversi istituti privati della provincia, e primi quelli che siensi nell'osservanza della legge segnalati, ne applicherà uno alla Sottocommissione del primo gruppo, l'altro a quella del secondo; e quanto al determinare la materia in cui dovranno esaminare avrà cura di mutare d'anno in anno, in guisa che ciascuno degli esaminatori pubblici venga per turno sostituito dall'esaminatore privato.

Se gl'intendimenti che mi condussero al provvedimento del quale ho avuto l'onore di riferire, sono degni dell'approvazione della M. V., ho fiducia che le piacerà di apporre la Sua firma al decreto che segue:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi sulla istruzione secondaria classica, vigenti nel Regno, che prescrivono un esame di licenza agli alunni i quali abbiano compiuto il corso degli studi liceali;

Visto il Nostro decreto 7 gennaio 1875, n. 2337 (Serie 2ª);

Sentita la Giunta superiore per gli esami di licenza liceale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. All'art. 12 del citato decreto 7 gennaio 1875 è aggiunto il comma che segue:

« Negli esami dei candidati provenienti da scuola privata sarà chiamato a far parte della Commissione esaminatrice, in ciascuno dei due gruppi, un professore appartenente all'insegnamento privato, designato anno per anno dal R. provveditore agli studi ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. COPPINO.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dell' Amministrazione dei telegrafi*:

Con R. decreto del 15 giugno 1876:

Nicola Giovanni, ufficiale telegrafico di 4ª classe, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Con decreti Ministeriali del 12 giugno 1876:

Caruso Carmelo, commesso telegrafico, portato lo stipendio da lire 1200 a lire 1400;

Ghisio Gio. Battista, Valerio Costantino e Amato Bartolomeo, commessi telegrafici, portato lo stipendio da lire 1000 a lire 1200;

Cacace Luca, commesso telegrafico, collocato a riposo in seguito a sua domanda.

Con decreti Direttoriali del 14 giugno 1876:

Chiapusso Teodoro, guardafili telegrafico di 1ª classe, collocato in aspettativa per motivi di malattia;

Carbonaro Salvatore, guardafili telegrafico di 2ª classe, richiamato in servizio dall'aspettativa.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Il *Times* pubblica un articolo sugli affari d'Oriente, col quale si propone di dimostrare che l'assestamento delle quistioni interne della Turchia presenta oggi maggiori ostacoli che non ne presentasse all'epoca del detronizzamento di Abd-ul-Aziz, e che le speranze che aveva suscitate quest'ultimo avvenimento si sono quasi del tutto dileguate. Nulla infatti, dice il *Times*, prova che il nuovo governo si occupi a ricostituire lo Stato sopra una nuova base sociale. Si potrà obiettare che non è ragionevole di domandare delle riforme ad un governo il quale è assalito da nemici infaticabili e obbligato di lottare per la sua esistenza contro la ribellione delle provincie e il tradimento nella capitale. Il *Times* ammette il valore dell'obiezione e trova che il differimento della promulgazione di una costituzione qualunque è completamente giustificato nelle circostanze attuali le quali sarebbero tutt'altro che favorevoli alla convocazione di un'assemblea. Però la situazione, secondo il giornale inglese, è tetra non perchè il decreto imperiale non fu ancora pubblicato, ma perchè cresce sempre il dubbio che nelle condizioni esistenti un siffatto decreto possa essere efficace e perchè delle istituzioni che non fossero conformi alle disposizioni del popolo ed all'opinione ch'esso ha dei propri interessi sarebbero effettivamente senza valore.

Allorquando i *softa* si sono messi alla testa del movimento contro Abd-ul-Aziz ed il suo favorito Mahmud pascià, essi credevano, scrive il *Times*, che la loro razza e la loro religione fossero in pericolo. Il fallimento di ottobre, in un momento cioè in cui si credeva che il Sultano possedesse tesori bastanti per pagare i debiti della Turchia, ha creato al governo molti nemici. Soldati, marinai e polizia erano dello stesso parere, ma tutto ciò non prova che fosse intenzione dei *softa* o di qualche altra classe influente di completare la rivoluzione colla proclamazione dell'uguaglianza tra cristiani e turchi.

" È certo, dice il *Times*, che i *softa* e la grande maggioranza dei turchi che essi rappresentano, desiderano si sappia che con tutto ciò che hanno fatto essi non intendevano di rinunziare alla preminenza della loro razza o di recare offesa all'autorità della legge di Maometto, alla quale dev'essere subordinato ogni atto sia pubblico che privato. I *softa* si lagnano perchè ad essi furono attribuite delle false intenzioni e dichiarano che quando essi reclamavano ciò che si chiama una costituzione, non intendevano che opporre un argine ai capricci personali del Sultano ed alle prave tendenze di questo o quel ministro. Essi desideravano e desiderano ancora che vi sia un Consiglio di ministri il quale debba prendere le sue decisioni a maggioranza di voti, ma che questi ministri siano mussulmani come per l'addietro e che i loro atti siano conformi alla legge di Maometto. Si dice che alcuni *softa* siano partiti per le provincie allo scopo di indurre i loro correligionari a protestare contro concessioni che sarebbero ad un tempo illegali ed empie. In fatti non solo la fraternizzazione tra le due credenze non ha fatto alcun passo dopo l'avvenimento di Murad V al trono, ma si è pronunciata maggiormente la tendenza verso una separazione ancor più profonda. "

Il *Times* rammenta le atrocità commesse di recente contro i bulgari ed esprime l'opinione che fino a tanto che se ne conserverà la memoria le due razze saranno più disposte a sterminarsi a vicenda a colpi di cannone e di coltello che ad intendersi per stabilire delle leggi comuni. A dir breve, gli abitanti della Serbia, dell'Erzegovina e della Bosnia, ossia tutti i cristiani al nord dei Balcani si sentono spinti ad unirsi ai bulgari per marciare contro i turchi. " Sta egli nella natura umana, dice il *Times*, che i turchi così minacciati e così solennemente avvertiti che sono l'oggetto d'un odio incessante ed imperituro e mentre si sta formando una lega per distruggerli, abbiano fede nelle dottrine costituzionali o

le accolgano altrimenti che col disprezzo che non ha mai dissimulato il defunto Hussein Avni? „

Il *Times* termina il suo articolo dicendo che sotto ogni rapporto le difficoltà che presenta la quistione d'Oriente sono maggiori oggi che non fossero un mese addietro.

La Camera dei comuni d'Inghilterra si è occupata nella sua seduta dell'ultimo giugno di una proposta del sig. Butt la quale chiedeva che si nominasse una commissione coll'incarico di fare una inchiesta sulla domanda fatta da una gran parte del popolo irlandese relativamente al ristabilimento d'un Parlamento irlandese avente il diritto di controllare gli affari interni dell'Irlanda. Questa mozione non fu appoggiata che dai membri irlandesi della Camera. Il segretario di Stato per l'Irlanda ha combattuto la mozione in nome del governo facendo particolarmente risaltare i pericoli della coesistenza di due Parlamenti che si troverebbero assai spesso in conflitto. La proposta del signor Butt fu da ultimo respinta con 291 contro 61 voti.

Annunziano i giornali austriaci che le truppe del genio a Belgrado si occupano attivamente ad innalzare batterie sulle sponde del Danubio, allo scopo di proteggere Belgrado e Semendria, sebbene non si abbia gran timore della flottiglia turca che non è nè numerosa, nè bene armata. I giornali stessi dicono che il governo serbo ha dichiarato ai rappresentanti delle potenze che un'azione della Turchia in quella direzione condurrebbe alla sospensione del commercio sul Danubio, ciò che recherebbe gran danno anche all'Austria-Ungheria, e reputarsi in conseguenza molto probabile che la flottiglia turca rimarrà tranquilla nel porto di Rusciuk.

Secondo la *Politische Correspondenz* di Vienna, le forze dell'insurrezione nella Bulgaria sarebbero disposte come appresso: nei circondari di Burgas e Varna si trovano 800 insorti; 3000 ve ne sono presso Sciumla; 6000 a Gabrovo e Trnovo; 4000 nei distretti di Karloo e Kasanlik, e 5000 in quello di Plovdin.

Il Consiglio dei ministri di Francia si è riunito il 1° luglio a Versaglia sotto la presidenza del maresciallo Mac-Mahon.

Il signor Dufaure comunicò ai suoi colleghi le proposte che gli sono state fatte dai presidenti dei tre gruppi di sinistra della Camera dei deputati, relativamente alla legge municipale.

Il Consiglio deliberò intorno a queste proposte ed incaricò il ministro guardasigilli, presidente del Consiglio, di partecipare le sue risoluzioni ai delegati dei tre gruppi della sinistra.

Si dava per sicuro che il gabinetto mantiene il progetto di legge municipale da lui presentato in nome del maresciallo Mac-Mahon, presidente della repubblica, e che egli difenderà il progetto medesimo dopochè la Commissione parlamentare avrà presentata la sua relazione e dopochè la Camera ne avrà fissata la discussione.

Doveva aver luogo una nuova adunanza dei gruppi di sinistra per deliberare su queste risoluzioni del governo.

A tempo debito abbiamo fatta parola degli atti della Convenzione nazionale repubblicana che si è adunata a Cincinnati ed ha designati i signori Hayes e Wheeler come candidati alla presidenza ed alla vicepresidenza degli Stati Uniti per il periodo che comincierà nel 1877.

Dobbiamo ora menzionare gli atti della Convenzione nazionale democratica che, per lo stesso oggetto di scegliere i candidati alla presidenza e alla vicepresidenza della Confederazione, si è riunita il 27 dello scorso giugno a San Luigi, principale città dello Stato del Missouri.

I delegati della Convenzione nazionale democratica si riunirono in numero di 738 soltanto, perchè i territori non erano rappresentati. La maggior parte di questi delegati non avevano il mandato di votare per un candidato prefinito e si richiedeva la maggioranza di due terzi, cioè 492 voti, perchè il nome di un candidato potesse essere proposto al suffragio del popolo. Nella Convenzione nazionale repubblicana basta la maggioranza pura di metà più uno dei votanti.

Prima cura della Convenzione è stata quella di redigere un programma (*platform*) elettorale che non differisce considerevolmente da quello dei repubblicani se non per talune dichiarazioni apertamente favorevoli al libero scambio e contrarie alla immigrazione chinese.

I democratici, come i loro avversarii, chiedono inoltre la ripresa dei pagamenti in ispecie, la riforma dell'amministrazione per porre termine agli abusi degli ultimi tempi, l'eguaglianza politica di tutti i cittadini, la compiuta separazione della Chiesa dallo Stato, l'insegnamento laico nelle pubbliche scuole.

Quindi si passò alla discussione dei titoli dei candidati.

Principali fra essi erano: il governatore di Nuova York, signor Tilden, per la sua integrità, per la sua precisa avversione alla carta-moneta, per la sua attività e per la sua posizione indipendente; il sig. Hendricks, governatore dell'Indiana, ed il generale Harcock, candidato di conciliazione.

Dopo due scrutinii, il signor Tilden prevalse sui suoi competitori e fu proclamato candidato per la presidenza degli Stati Uniti. Un altro scrutinio ha designato il signor Hendricks per la vicepresidenza.

Ora pertanto i candidati dei due partiti, repubblicano e democratico, sono conosciuti. Chi otterrà la vittoria? La stampa americana fa a questo proposito una quantità di calcoli, nessuno dei quali conchiude in modo definitivo. I più presumono che il signor Hayez sarà lui il presidente. Ma una moltitudine di circostanze non permettono di considerare come sicura questa previsione. Il 7 novembre verranno designati gli elettori presidenziali. A quell'epoca soltanto si avranno dati certi per giudicare dell'esito della lotta.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

Londra, 4. — I giornali annunziano che Hobbart pascià fece vela per Smirne con 8 vascelli corazzati, 4 fregate e 2 avvisi. Si suppone che il governo tema che scoppino disordini nell'isola di Candia.

Il corrispondente dello *Standard* crede che non si debba temere molto dei cretesi, poichè questi non si muoveranno senza l'assistenza dei greci, i quali faranno tutti gli sforzi per mantenersi neutrali.

Notizie semi-ufficiali da Costantinopoli recano che la Porta si

crede sicura di trionfare facilmente della Serbia, ed ha la ferma intenzione di occuparla militarmente, sperando che il principe Milano domanderà fra breve di conchiudere la pace.

Un corpo serbo sta per passare la riviera di Timok.

Duecento signore dell'aristocrazia serba si riuniscono quotidianamente colla principessa Milano, per fare filaccie per gli ospedali.

Assicurasi che le potenze alleate del Nord lascieranno senza risposta la nota serba, la quale annunziò la necessità di dichiarare la guerra.

Belgrado, 3 (sera). — (*Dispaccio ufficiale*). — Parecchi seri combattimenti ebbero luogo sulla frontiera Sud-Est.

Dopo un combattimento che durò tre ore, il generale Cernajeff prese d'assalto il campo trincerato di Babina-Glava, difeso da parecchi battaglioni turchi. Le truppe turche furono poste in fuga, perdendo i cavalli ed i bagagli.

Ranko Alimpics sta oggi combattendo presso Bielina.

Costantinopoli, 4. — La *Turquie* pubblica un dispaccio di Viddino, il quale annunzia che avendo i serbi attaccate le truppe ottomane, ne seguì un vivo combattimento.

Il generale Osman pascià respinse i serbi, penetrò ieri sera nella Serbia ed avanzossi vittorioso presso Zaicar, impadronendosi di tutte le posizioni dei serbi. Questi fuggirono ed avrebbero perduto 2000 uomini. Le perdite delle truppe turche sono relativamente minime.

L'agente diplomatico della Serbia partirà da Costantinopoli giovedì.

I montenegrini lasciano Costantinopoli.

Copenaghen, 4. — Il re e la regina di Grecia partono domani per Parigi e Londra, e ritorneranno fra alcune settimane.

Costantinopoli, 4. — Il corpo d'esercito di Viddino ha impegnato ieri mattina coi serbi, nel villaggio di Ibrauz presso Zaitchar, un combattimento che durò sette ore. Il nemico ha battuto in ritirata, dopo di avere perduto 2000 uomini. Le truppe imperiali si sono impossessate delle trincee dei serbi. Le truppe serbe, che avevano passato la frontiera a Nissa e a Bielina, sono state pure respinte.

I montenegrini subirono la stessa sorte in un attacco che essi hanno tentato dalla parte di Pogdoritza.

Vienna, 4. — La *Corrispondenza Politica* annunzia che i monitors *Lejtha* e *Varos*, i quali trovansi nel Danubio, ricevettero l'ordine di recarsi a Semlino e di porsi a disposizione del console generale, principe di Wrede, per proteggere i nazionali d'Austria-Ungheria. Inoltre il cordone delle frontiere riceverà il rinforzo di una divisione che si concentrerà presso Schabatz

La stessa *Corrispondenza* ha un dispaccio da Costantinopoli, il quale dice che, in seguito all'*ultimatum* della Serbia, la Porta indirizzò una circolare alle potenze firmatarie del trattato di Parigi dicendo che, in caso di un attacco da parte della Serbia, la Porta si considera svincolata da ogni restrizione, ed userà del diritto di difesa al di là delle frontiere serbe. Si annunzia ufficialmente che da varie parti, e specialmente dall'Inghilterra, giunsero risposte che approvano la condotta della Porta. Oggi stesso è annunziata la risposta della Russia, la quale dà pure la sua approvazione.

Parigi, 4. — L'*Estafette* annunzia che il governo francese proibì i reclutamenti di volontari e di raccogliere sottoscrizioni per la Serbia.

Tolone, 4. — La prima divisione della squadra di evoluzione è partita oggi per Tunisi.

Versailles, 4. — *Seduta della Camera.* — Marcou, radicale, propone che si mettano in istato d'accusa gli autori e i complici del colpo di Stato del 2 dicembre 1851.

I deputati bonapartisti domandano l'urgenza della proposta, la quale è respinta a grande maggioranza.

Dufaure, bonapartista, propone allora di mettere in istato di accusa i complici dell'insurrezione del 4 settembre 1870.

Mitchell, bonapartista, propone che mettansi in istato di accusa gli 8 milioni di elettori, i quali votarono il plebiscito, e tutti i funzionari e i deputati che prestarono giuramento all'Impero.

Choiseul, repubblicano, dice che il sistema bonapartista consiste nello screditare il regime parlamentare, e domanda l'urgenza sulla proposta di Mitchell, la quale è approvata a grande maggioranza.

Choiseul domanda quindi la questione pregiudiziale, la quale è approvata con 263 voti contro 73.

Costantinopoli, 4. — Il principe di Montenegro al dispaccio indirizzatogli, or sono otto giorni dal granvisir, rispose telegraficamente con una dichiarazione di guerra, in data di ieri l'altro.

Il principe ringrazia la Porta per avere riconosciuto la lealtà della sua condotta verso il governo ottomano, ma dichiara di non poter accettare le promesse fattegli dal medesimo. Soggiunge che la Porta è ingannata dai rapporti menzogneri dei suoi agenti, che il blocco del Montenegro da parte dei turchi esiste di fatto e che le truppe turche accrebbero in questi ultimi tempi alla frontiera. Il principe dichiara che, seguendo il consiglio delle potenze, egli potè a stento trattenere i suoi sudditi di prendere parte all'insurrezione, e nello stesso tempo appoggiò l'opera della pacificazione. Ma il suo popolo ormai riconosce che la Porta non è capace di terminare la lotta; egli stesso approva questo punto di vista e preferisce di dichiarare apertamente la guerra.

Pest, 4. — Una circolare del ministro dell'interno ordina che si proceda energicamente verso gli agitatori contro la Turchia, che trovasi in pace coll'Austria-Ungheria, e che essi sieno puniti in conformità alle leggi.

Parigi, 4. — Il Consiglio dei ministri si occupò oggi specialmente delle notizie relative all'Oriente. Da tutte le informazioni ricevute risulta che la politica dell'astensione e del non intervento ha le maggiori probabilità di essere adottata dalle potenze europee in presenza delle complicazioni orientali. Questa politica è quella del governo francese ed è la sola cui esso resterà invariabilmente attaccato.

Vienna, 4. — La *Corrispondenza politica* ha dalla Bosnia un telegramma, il quale annunzia che il Sultano ordinò l'armamento di tutti i maomettani dai 17 fino ai 70 anni.

La stessa *Corrispondenza* ha da Ragusa che ieri i turchi assalirono gli avamposti montenegrini, presso Pogdoritza, e che dopo un sanguinoso combattimento i due avversari mantennero le loro posizioni.

Belgrado, 4. — (*Bollettino ufficiale*). — Domenica, alle ore 4 del mattino, le truppe serbe passarono la frontiera presso Uppovac, dalla parte della riviera Morava. Il distaccamento, condotto da Milutin, occupò Secenica e Dadulic, respingendo i turchi. Giorgevic occupò le alture di Topolnica.

Lunedì il generale Tchenajeff attaccò il campo trincerato dei turchi, difeso da parecchie batterie. Dopo un combattimento di tre ore, i turchi hanno battuto in ritirata, lasciando tutte le loro provvigioni e i bagagli.

Il generale Ranco Alimpics passò la frontiera Drina ed avanzossi fino a Bielina, ove s'impegnò un vivo combattimento.

Suez, 4. — È passato oggi, diretto per Bombay, il postale italiano *Batavia*, della Società Rubattino.

Costantinopoli, 4 (sera). — Il giorno 3 corrente i serbi hanno attaccato le truppe ottomane accampate nella pianura di Uskub; dopo un combattimento, che durò più di cinque ore, il nemico è stato forzato di battere in ritirata, lasciando sul terreno 500 morti. Le truppe hanno preso ai serbi un gran numero di fucili rigati.

Dalla parte di Bielina, nei diversi scontri che ebbero coi serbi,

le truppe turche sono state vittoriose; esse fecero dei prigionieri, presero al nemico più di 200 fucili ad ago e gli hanno cagionato perdite che si calcolano a 200 morti e a più di 400 feriti.

Parigi, 5. — I giornali inglesi annunziano che gli ufficiali russi furono autorizzati a servire nel Montenegro. I Comitati di Mosca e di Pietroburgo hanno inviato 10 milioni di rubli a Cettigne e a Belgrado. A Costantinopoli gli animi sono irritati contro la Russia. Il principe del Montenegro è entrato nell'Erzegovina. L'Austria mette una parte del suo esercito sul piede di guerra.

NOTIZIE DIVERSE

Dono cospicuo. — La *Perseveranza* del 1° luglio scrive che il prof. cav. Innocenzo Fraccaroli, essendosi determinato a deporre lo scalpello ed a lasciare l'arte, ha voluto chiudere la carriera con un lodevole atto di patriottismo. Egli ha offerto al Museo civico di Verona, sua città natale, i modelli delle più insigni sue opere, e quel Consiglio comunale, accettando a voti unanimi il pregievolissimo dono, gli faceva esprimere dal sindaco i suoi ringraziamenti.

Sarà gradito ai lettori di avere sott'occhio l'elenco dei principali modelli donati, che ricordano quegli insigni lavori i quali, accolti con gioia al loro comparire, specialmente a Milano, conservano viva e duratura l'ammirazione generale:

Una scena della strage degli Innocenti, gruppo colossale. Il marmo è a Vienna nel palazzo di Belvedere.

Achille e Pentasilea. Il marmo è a Parigi presso Rothschild.

La nuova Italia. Gruppo colossale.

L'Aurora d'Italia. Il marmo è a Parigi.

Achille ferito, modello colossale. Il marmo è in una delle sale della Pinacoteca di Brera in Milano.

Un'Odalisca, grande al vero.

Un'Eva dopo il peccato.

Dedalo che attacca le ali ad Icaro, gruppo di grandezza minore del vero. Il marmo è a Trieste nella villa di Miramar.

Atala e Chactas, nelle stesse dimensioni. Il marmo è a Parigi.

La Maddalena e S. Giovanni, modelli al vero. I marmi stanno nel maggior tempio di Legnago.

Un Davide. Il marmo è a Londra.

Statua rappresentante Brescia. Il marmo è nel Campo Santo di quella città.

Ciparisso che piange la morte del Cervo, gruppo grande al vero. Il marmo è a Parigi.

L'Achille ferito e il Davide ottennero la medaglia di prima classe nell'Esposizione mondiale di Londra del 1851.

L'artista ottenne pure la medaglia di prima classe a Parigi nel 1855 per l'*Achille*, l'*Eva*, l'*Atala e Chactas*, il *Dedalo ed Icaro*.

Esperienze di artiglieria. — A Woolwich, scrive l'*Italia Militare* del 27, continuano le esperienze sul gigantesco cannone di 80 tonnellate. Negli scorsi giorni, dopo avere un po' allargata la camera della polvere, furono tirati due colpi con una carica di 117 chilogrammi di polvere in grani di 50^{mm} di lato ed un proiettile di 665 chilogrammi. La velocità iniziale misurata fu di 455^{m}, cioè quasi mezzo chilometro al secondo.

La commozione prodotta dalla detonazione è assai considerevole; gli artiglieri ricevono una forte scossa a 45 metri di distanza; la terra trema a più di 200 metri, ed il soffio della bocca a fuoco sarebbe capace di atterrare ed anche uccidere uomini ed animali. Nell'ultimo esperimento una grossa tavola di legno, collocata un po' sul fianco della linea di tiro, era stata coperta di fogli di latta affine di preservarla dagli effetti dei grani di polvere proiettati dall'anima del pezzo. Questi grani infiammati furono cacciati così violentemente che la latta fu letteralmente crivellata. Una tavola sulla quale si trovava una grossa pietra era stata collocata sul terreno a circa due metri dalla bocca del pezzo. Nel tiro, i gaz, sprigionatisi dalla polvere, fecero passare la pietra attraverso la tavola come un pugnale attraverso un foglio di carta: la pietra fu trovata intatta, ma sepolta nel terreno.

Questo cannone sarà fra breve trasportato a Schoeburyness.

— Lo *Standard* di Londra ci apprende che un numeroso corpo d'ingegneri ed operai del genio ed altri lavorano giorno e notte, e perfino nei giorni festivi, per mettere il forte Rosia, che comanda lo stretto di Gibilterra, in caso di ricevere i suoi tre cannoni di grosso calibro; l'Amministrazione della guerra ha dato a questo riguardo ordini perentori. Quei tre cannoni erano là da quattro anni in attesa di essere collocati al loro posto. Or sono due anni, quando il forte Rosia era quasi ultimato, fu montato provvisoriamente uno di quei pezzi; ma il tiro di esso cagionava tale una scossa alle murature dell'opera, che furono necessari nuovi ed importanti lavori per impedire che il forte finisse col precipitare in mare.

Ferrovie austriache. — Nell'*Osservatore Triestino* del 27 giugno si legge:

Dal prospetto che abbiamo sott'occhio sul progresso dei lavori delle ferrovie austriache in costruzione rileviamo che durante il mese di aprile 1876 i lavori stessi ascesero sulle linee in costruzione dello Stato, della lunghezza di 440,276 chilometri, a 156,577 metri cubi di sterramenti, ed 11,121 metri cubi di opere murate; inoltre sulle linee in costruzione sovvenute dallo Stato, della lunghezza di 273,538 chilometri: a 112,650 metri cubi di sterramenti, e 5112 metri cubi di opere murate; finalmente sulle linee in costruzione non sovvenute dallo Stato, della lunghezza di 29,740 chilometri: a 5684 metri cubi di sterramenti; quindi sulle linee in costruzione, della complessiva lunghezza di 743,554 chilometri, furono eseguiti 274,931 metri cubi di sterramenti e 16,233 metri cubi di opere murate.

I complessivi lavori effettuati dal principiare delle costruzioni sino alla fine di aprile anno corrente ascesero: nelle linee dello Stato a 7,533,337 metri cubi di sterramenti ed a 603,306 metri cubi di opere murate; nelle ferrovie sovvenute dallo Stato a 3,322,583 metri cubi di sterramento e 162,000 metri cubi di opere murate; nelle altre linee in costruzione a 796,806 metri cubi di sterramenti ed a 24,781 piedi cubi di opere murate, quindi in complesso 11,652,726 metri cubi di sterramenti e 790,086 metri cubi di opere murate.

Su tutte le linee in costruzione furono occupati durante il mese di aprile anno corrente giornalmente in media 17,699 operai, ossia 24 al giorno per chilometro, cioè sulle linee in costruzione sovvenute 5483, ossia 20 al giorno per chilometro, e finalmente sulle linee in costruzione non sovvenute dallo Stato 298 al giorno per chilometro.

MINISTERO DELLA MARINA

Ufficio centrale meteorologico

Firenze, 4 luglio 1876 (ore 15 40).

Tempo bello; poche nubi nell'Italia centrale e in Sicilia. Venti deboli o moderati. Mare tranquillo, tranne nel basso Adriatico ov'è agitato Barometro alzato fino a 4 mm. in alcune stazioni dell'alta e media Italia; quasi stazionario altrove. Libeccio forte al nord della Scozia. Calma e cielo sereno o nuvoloso in Austria. Ieri dalle 10 antim. alle 4 pom. ponente forte e mare agitato al Capo Passaro. Stamane scariche elettriche in Messina. Probabilità di buon tempo con dominio di venti moderati delle regioni settentrionali.

Osservatorio del Collegio Romano — 4 luglio 1876.

ALTEZZA DELLA STAZIONE = 49m, 65.

	7 antim.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare	762,3	762,1	761,6	761,6
Termomet. esterno (Centigrado)	20,0	26,8	26,5	22,1
Umidità relativa...	64	56	51	71
Umidità assoluta...	11,10	14,59	13,07	13,96
Anemoscopio..........	N. 4	O. 4	O. 13	Calma
Stato del cielo.......	10. bello	9. cumuli	6. cumuli	10. bello

OSSERVAZIONI DIVERSE

(Dalle 9 pom. del giorno precedente alle 9 pom. del corrente)
Termometro: Massimo = 28,3 C. = 22,6 R. | Minimo = 17,0 C. = 13,6 R.

BERTOLDO AUERBACH

VALFREDO

STORIA PATRIOTICA DI UNA FAMIGLIA

PRIMA VERSIONE ITALIANA
del cavaliere dottore EMILIO LEONE
APPROVATA DALL'AUTORE

PREZZO: Lire 4

Contro vaglia postale diretto alla Tip. EREDI BOTTA *in* ROMA *o* TORINO *si spedisce franco di porto.*

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA

del dì 5 luglio 1876.

VALORI	GODIMENTO	Valore nominale	Valore versato	CONTANTI		FINE CORRENTE		FINE PROSSIMO		Nominale
				LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	
Rendita Italiana 5 0/0	1° semestre 1877	—	—	72 77	72 72	— —	— —	— —	— —	— —
Detta detta 3 0/0	1° ottobre 1876	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	44 —
Certificati sul Tesoro 5 0/0	3° trimestre 1876	537 50	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detti Emissione 1860/64	1° aprile 1876	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	77 50
Prestito Romano, Blount........	—	—	—	76 —	75 95	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto Rothschild	1° giugno 1876	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	76 95
Prestito Nazionale	1° aprile 1876	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto piccoli pezzi	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto stallonato	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0..	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Azioni Regia Cointeressata de'Tabacchi	2 semestre 1876	500 —	350 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	782 —
Obbligazioni dette 6 0/0	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Rendita Austriaca	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Municipio di Roma.....	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Nazionale Italiana	—	1000 —	750 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1950 —
Banca Romana	—	1000 —	1000 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1205 —
Banca Nazionale Toscana	—	1000 —	700 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Generale	—	500 —	250 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	445 —
Società Generale di Credito Mob. Ital. .	1° semestre 876	500 —	400 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	620 —
Cartelle Credito Fond. Banco S. Spirito	1° aprile 1876	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	400 —
Compagnia Fondiaria Italiana	1° semestre 1876	250 —	250 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Romane	1° ottobre 1865	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	65 —
Obbligazioni dette	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Meridionali	2° semestre 1876	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	313 —
Obbligazioni dette	1° aprile 1876	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Buoni Meridionali 6 per 100 (oro)....	1° semestre 1876	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbl. Alta Italia Ferr. Pontebba	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Romana delle Miniere di ferro	—	537 50	537 50	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Anglo-Romana per l'ill. a Gas .	1° semestre 1876	500 —	500 —	526 —	524 —	— —	— —	— —	— —	— —
Gas di Civitavecchia	—	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Pio Ostiense	—	430 —	430 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Italo-Germanica............	—	500 —	350 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —

CAMBI	GIORNI	LETTERA	DANARO	Nominale
Parigi...................	90	— —	— —	— —
Marsiglia.................	90	108 —	107 85	— —
Lione....................	90			— —
Londra	90	27 37	27 35	— —
Augusta..................	90	— —	— —	— —
Vienna	90	— —	— —	— —
Trieste	90	— —	— —	— —
Oro, pezzi da 20 franchi.......	— —	21 82	21 80	— —
Sconto di Banca 5 0/0	— —	— —	— —	— —

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti:

2° sem. 1876: 74 90 cont. — 75, 75 15, 20, 25, 27 fine.

Prestito Blount 76 cont.

Società Anglo-Romana per l'ill. a Gas 525 cont.

Il Sindaco: A. PIERI.

Il Deputato di Borsa: GALLETTI.

AVVISO. 2976

(2ª *pubblicazione*)

Nell'interesse di Todeschini Maria fu Raffaele di Germanedo, mandamento di Lecco, provincia di Como, si pubblica il decreto 31 maggio 1876, n. 88 R. R. del tribunale di Lecco. È facoltativo l'opporsi alla sua esecuzione purchè ciò si faccia nei modi indicati dall'articolo 89 del regolamento 8 ottobre 1870, n. 5940, e nel termine di 10 giorni dalla terza pubblicazione.

Decreto

Proposto in camera di consiglio composta del signor presidente avvocato Manca e dei giudici Manusardi e Serinzi; udita la relazione fattane dal giudice delegato colla ispezione dei documenti; ritenuto come dai prodotti documenti risultino Panzeri Giuseppa, Antonio, Carlo, Eligio, Raffaele e Luigi fu Francesco Antonio intestati sia della cartella del debito pubblico di questo Regno in data 6 marzo 1863, n. 26865 e rosso n. 143465, della rendita di lire 240, come dell'assegno provvisorio pari data n. 13259, per l'annualità di lire 3 70, che dai dimessi decreti d'aggiudicazione appaiono essersi resi defunti i fratelli Raffaele ed Eligio Panzeri, sicchè la proprietà della suddetta cartella e relativo assegno si concentrò negli altri nonchè in Frigerio Irma vedova Panzeri;

Ritenuto che in oggi la cartella medesima e l'assegno provvisorio passò integralmente in Maria Todeschini per cessione a lei fattane dai comproprietari suindicati coi rogiti 16 e 27 marzo 1863 del notaio Rava e 4 gennaio 1865 del notaio Bovara; che sebbene la cartella stessa fosse vincolata a favore dei LL. PP. EE. di Bulciago a cauzione del legato di mil. lire 100, pari ad it. lire 76 75, tuttavia tale onere fu affrancato coll'istrumento 18 settembre 1865, a rogito Bovara; per il che nulla osta al tramutamento della cartella ed assegno in titoli al portatore;

Visto l'articolo 2 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato D, ed articoli 79, 89 del regolamento 8 ottobre 1870, numero 5943, il tribunale autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico Cassa dei depositi e prestiti dello Stato a far seguire la traslazione della cartella del Debito Pubblico 6 marzo 1863, n. 26865 e rosso n. 143465, della rendita di lire 240, ed assegno provvisorio, pari data n. 13259, pell'annualità di lire 3 70 intestati al nome di Panzeri Giuseppa, Antonio, Carlo, Eligio, Raffaele e Luigi fu Francesco Antonio di Villa Vergano, a favore ed al nome di Maria Todeschini fu Raffaele maritata Giovenzana di Germanedo, siccome unica proprietaria in oggi della cartella e relativo assegno. Dichiara altresì nulla ostare a che vengano i certificati medesimi tramutati in titoli al portatore. Il presente si pubblichi a cura dell'interessata Todeschini nel Giornale Ufficiale del Regno, per tre volte a dieci giorni d'intervallo, con avvertenza che nel termine di altri dieci giorni dall'ultima pubblicazione può esser fatta opposizione contro la sua esecuzione nei modi indicati dall'articolo 89 del regolamento 8 ottobre 1870, n. 5943.

Lecco, dal R. tribunale civile e correzionale, 31 maggio 1876.

Il presidente Manca.
Citterio cancelliere.

REGIA PRETURA
del 2° mandamento di Roma.

Con atto emesso nella cancelleria del suddetto mandamento il dì 1° corrente mese di luglio, la signora Elisa Pianell domiciliata in Roma via degli Astalli n. 9, dichiarò, tanto nell'interesse proprio, quanto come madre ed amministratrice della minorenne di lei figlia Leopoldina, di accettare col beneficio dell'inventario l'eredità del fu Emilio Capelli rispettivo marito e padre, deceduto in questa città e nel suindicato domicilio il giorno 24 giugno ultimo scorso.

Roma, 3 luglio 1876.

3205 Il canc. Vittorio Gatti.

DECRETO.

(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Novi Ligure,

Intesa in camera di consiglio la relazione dell'avanti esteso ricorso, dei documenti allo stesso uniti e delle conclusioni conformi del Pubblico Ministero in data primo corrente,

Dichiara che il diritto a succedere al notaro Lodovico Cavanna fu Giuseppe, morto in Serravalle Scrivia, previo testamento pubblico del nove settembre 1857, sta nei di lui figli Angelo, Carlotta, Paola, Bianca e Giuseppe, e che alla Bianca e Giuseppe resisi defunti tale diritto sta nella loro madre Anna Romano vedova Cavanna e nei predetti Angelo, Carlotta e Paola Cavanna superstiti, e ritenuto che l'Angelo Cavanna sarebbe anche investito dei diritti spettanti alla Paola Cavanna sulle anzidette successioni.

Autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico ad operare il tramutamento della rendita nominativa di lire ottanta, inscritta a favore del ridetto notaro Lodovico Cavanna, portante il numero antico sessantamila trecentottantacinque, e moderno in rosso quattrocentocinquantacinquemila seicentottantacinque, consolidato cinque per cento, creazione dieci luglio 1861, e la data di annotazione 19 dicembre 1862, in rendita al portatore, e rimettere la stessa nella quota di lire millequarantuna, centesimi novantasette all'Angelo Cavanna, di lire duecentocinquantaquattro, centesimi ottantatrè all'Anna Romano vedova Cavanna, e di lire trecentotrè e centesimi venti alla Carlotta Cavanna; ordinando l'iscrizione al portatore per la parte non divisibile e l'alienazione di essa per mezzo di agente di cambio accreditato, con incarico al medesimo di versare a ciascuno degli aventi diritto, a mezzo della Direzione Generale del Debito Pubblico, la parte del prezzo che sia per ricavarsene, corrispondente alla quota di rendita spettantegli, ed in tutto a norma della domanda.

Novi Ligure, 2 giugno 1876.

Testa, presidente.
2956 Cambiaggio, canc.

Estratto di decreto di assenza.

(2ª *pubblicazione*)

Il trib. civ. di Volterra, sulle istanze di Vittoria Spina, vedova Agarini nei Failli, assistita dal proprio marito Francesco Failli, di Piombino, con decreto del 22 maggio 1876 ritenne ammissibile la domanda di assenza di Antonio del fu Luigi Agarini, di Piombino; ordinò che siano assunte informazioni sullo assente, e prescrisse la esecuzione delle formalità richieste dalla legge.

Volterra, li 25 maggio 1876.

2663 Avv. E. Ruggiero.

AVVISO.

(2ª *pubblicazione*)

Si fa noto a sensi e per gli effetti dell'art. 25 del Codice civile che l'illustrissimo tribunale civile di Ancona sulla istanza di Castraccani Francesco, ammesso al gratuito patrocinio con decreto del 29 maggio 1874, ha con sentenza del 24 marzo 1876, debitamente registrata, dichiarata l'assenza di Oreste Castraccani, figlio del detto Francesco, dal dicembre 1866, mandando a eseguire le relative notificazioni e pubblicazioni a termini di legge.

Ancona, 16 maggio 1876.

2678 Clemente Matteucci proc.

AVVISO.

Si deduce a notizia di chiunque possa avervi interesse che con sentenza, pubblicata dalla 2ª sezione del Regio tribunale civile di Roma nell'udienza del 25 aprile decorso, è stato deputato in amministratore del patrimonio ereditario del marchese Francesco Mauri il sig. Niccolà Statuti, perchè in pendenza della lite fra coeredi, e cessati amministratori del defunto marchese, ne esiga e rinvesta le rendite.

3231 Avv. Francesco Antonicoli procuratore.

AVVISO.

(2ª *pubblicazione*)

Si fa noto a sensi e per gli effetti dell'art. 25 del Codice civile che l'illustrissimo tribunale civile di Ancona sulla istanza di Rosa Garavani, vedova di Giacinto Quintavalle, ammessa al gratuito patrocinio con decreto del 29 maggio 1874, ha con sentenza del 28 marzo 1876, debitamente registra, dichiarata l'assenza di Augusto Quintavalle, figlio della detta Rosa, dal dicembre 1866, mandando a eseguire le relative notificazioni e pubblicazioni a termini di legge.

Ancona, 16 maggio 1876.

2679 Clemente Matteucci proc.

AVVISO.

Ad istanza del rev. sig. D. Pietro Semenenko, tanto a proprio nome, quanto come procuratore del sig. D. Giuseppe Hube e D. Tommaso Breska, domiciliati presso l'avv. Vincenzo Scifoni in via della Lupa n. 25;

Contro il sig. Giulio Bongars d'incognito domicilio;

Io sottoscritto usciere a senso dell'articolo 745 Codice di proc. civile ho intimato al suddetto Bongars che nel giorno 12 luglio 1876 alle ore 7 antimeridiane mi recherò nel fondo o fondi posti al di là del ponte Milvio, onde procedere alla di lui estrattazione in forza della sentenza resa dalla seconda sezione del tribunale civile di Roma il primo e pubblicata li 10 aprile 1876.

Paolo Bonomi usciere
3240 del tribunale civile di Roma.

AVVISO.

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Lucca, su ricorso di Francesco e Ferdinando, fratelli e figli del fu Paolo Ceragioli, delle vicinanze di Camajore, ha nel 1° giugno 1876 emanato il seguente decreto:

(*Omissis*)

Autorizza i ricorrenti fratelli Ceragioli a poter esigere dalla Cassa dei depositi e prestiti del Regno libero pagamento della somma ivi depositata dal fu Giuseppe Ceragioli, come da cartella del 9 gennaio 1861, di n. 15327, con i relativi interessi decorsi dal 1° febbraio 1861, e decorrendi sino all'effettivo pagamento.

B. Perini pres.
3019 C. Nuccorini vicecanc

PUBBLICAZIONE
per dichiarazione d'assenza.

(1ª *pubblicazione*)

Si previene il pubblico che Ferrari Agostino, detto *Papà*, fu Agostino, residente a Pieve di Teco, ammesso al beneficio dei poveri con decreto della Commissione presso il tribunale d'Oneglia del 28 luglio 1875, ha promosso domanda per dichiarazione d'assenza di certo Agostino Ferrari fu Agostino, nativo di Pieve di Teco.

Che il tribunale civile d'Oneglia con suo decreto 11 novembre 1875 ordinò che fossero assunte informazioni sulla assenza del detto Ferrari Agostino fu Agostino, ed ordinò le pubblicazioni prescritte dall'art. 23 del Codice civile.

Oneglia, 19 giugno 1876.

3006 G. B. Caldellary proc.

DOMANDA
di dichiarazione d'assenza.

(1ª *pubblicazione*)

Sull'istanza delli Franco Francesco, Stefano e Luigi fratelli di Antonio, domiciliati in Aisone, fini di Vinadio, il tribunale civile e correzionale di Cuneo, nella dichiarazione d'assenza di Rocchia Gioanni fu Spirito, già residente e domiciliato in Aisone ed assente da circa venticinque anni, emanò decreto in data 20 ora scorso giugno con cui ordinò che siano dal signor pretore di Vinadio assunte informazioni sulla verità della declinata assenza.

Cuneo, 1° luglio 1876.

3218 Delfino Giacinto proc. coll.

AVVISO.

(1ª *pubblicazione*)

Inerendo al disposto dell'art. 89 del regolamento per l'Amministrazione del Debito approvato con R. decreto del dì 8 ottobre 1870 si rende noto, che il tribunale civile di Pistoia (Toscana) ha proferito il seguente decreto:

(*Omissis etc.*)

Autorizza la Direzione Generale della Cassa dei depositi e dei prestiti presso la Direzione del Debito Pubblico di Firenze ad operare la traslazione o tramutamento della iscrizione nominativa di che nel ricorso in testa di Giovanni del fu notaro Raffaello Ciantelli di Pistoia, come erede ed assegnatario della somma di lire 1764, depositate dal detto notaro Ciantelli Raffaello del fu Jacopo, domiciliato alla Ferruccia in comunità di Tizzana, per la cauzione dell'esercizio del notariato nel circondario del tribunale civile e correzionale di Pistoia colla polizza del 19 giugno 1866 di numero 2368, e del registro di posizione num. 5347, per quindi esigersi la detta somma dal prefato sig. Giovanni Ciantelli, decorsi che saranno i termini stabiliti dalla legge e regolamenti sul notariato.

Autorizza conseguentemente il ricorrente N. N. a fare tutti gli atti necessari al riguardo.

Così deliberato a Pistoia in camera di consiglio del tribunale civile e correzionale, questo dì 1° giugno 1876, dagli ill.mi signori avv. cav. Placido Montalbano presidente, Leopoldo Pistoj e Paolo Niccolai giudici.

P. Montalbano presidente — Clavelli cancelliere.

Per copia conforme
3230 D. Riccardo Masi proc.

AVVISO.

(1ª *pubblicazione*)

Nel giorno 8 agosto 1876 avanti la sezione feriale del tribunale civile di Roma si procederà alla vendita giudiziale a quinto ribasso dei seguenti fondi ad istanza del sig. Giuseppe Jauni ed a carico dei signori Felice Artegiani debitore principale e Luigi Canestrelli terzo possessore.

Il primo prezzo sul quale si aprirà l'incanto sarà la cifra apposta ad ogni fondo ribassato di sei decimi consecutivi sul prezzo di stima:

1. Casa posta in Roma via della Croce Bianca nn. 30, 30A e 31 e di mappa 1577, confinante coi beni Romanelli, Fabri e Manassei, gravata in parte di canone annuo di lire 332 94 e da un reddito imponibile di lire 2677 20 — Lire 24115 37;

2. Casa in via del Lauro ai Monti civici numeri 25 e 26 e di mappa 1524, confinante coi beni Giorgioli, Gualdi e la strada, gravata dell'annuo canone di lire 9 67 e del reddito imponibile fissato in lire 548 55 — Lire 8760 75.

La tassa erariale verso lo Stato di detti fondi è di lire 12 50 per ogni cento lire di rendita.

Paolo Bonomi usciere
3236 del tribunale civile di Roma.

AVVISO.

Si deduce a pubblica notizia per gli effetti dell'articolo 161 Codice di commercio che fra il sig. Pietro Fumaroli, ed il sig. Giovanni Del Priore residenti in Roma si è costituita una Società per l'esercizio della Segheria dei travertini nel territorio di Tivoli presso gli antichi Bagni. Detta Società avente sede in Roma in via Ripetta n. 256 presso il signor Fumaroli amministratore ha avuto principio col 1° gennaio 1876 ed avrà la durata della concessione dell'acqua fatta dal comune di Tivoli. Il capitale sociale per ora è costituito dal valore dei fabbricati, macchine, attrezzi e travertini stimati in lire 11,771 28 immesse dal sig. Del Priore, e da altrettanto contante versato dal Fumaroli, essendosi i soci riservato d'immettere un capitale maggiore qualora faccia d'uopo. Per gli effetti tutti della Società firmerà l'amministratore. — Per i soci: P. Fumaroli.

3232 Avv. Francesco Antonicoli procuratore.

SOCIETA' GENERALE PER LE STRADE FERRATE A CAVALLI IN ITALIA

Bilancio al 15 giugno 1876.

ATTIVO.

Azioni di fondazione	L.	481,500 »
Azionisti di fondazione	»	3,700 »
Mobili ed utensili	»	332 75
Cassa	»	10,958 60
Utili e danni come appresso	»	3,508 65
Perdite verificatesi nell'esercizio 1875 . . L. 1201 35		
Sbilancio dal 1° gennaio al 15 giugno 1876 . . » 2307 30		
Totale dell'attivo	L.	500,000 »

PASSIVO.

Capitale sociale diviso in n° 2000 azioni	L.	500,000 »
Totale del passivo	L.	500,000 »

Firenze, 16 giugno 1876.

3228 **La Direzione.**

COMUNE DI GAVORRANO

Il sindaco sottoscritto rende noto che trovasi aperto il concorso alle condotte medico-chirurgiche di Scarlino e Caldana, alla prima delle quali va annessa l'annua provvisione di lire 2400 ed alla seconda di lire 2200 passive della ricchezza mobile.

Il titolare delle suaccennate condotte dovrà esercitare a tutta cura gratuita, senz'obbligo di tenere la cavalcatura. Nella segreteria comunale trovasi ostensibile il quaderno d'oneri, il quale dietro richiesta verrà comunicato a chi lo desideri. — Gli aspiranti dovranno, non più tardi del 15 di agosto prossimo futuro, presentare le loro domande redatte in forma legale e corredate dei documenti di abilitazione.

Gavorrano, li 24 giugno 1876.

3157 *Per il Sindaco ff.:* G. B. DONATI ass.

MUNICIPIO DI TOSCANELLA

AVVISO per aumento di ventesimo.

Si fa noto al pubblico che in seguito all'incanto tenutosi oggi stesso per l'appalto della riscossione dei dazi di consumo in questo comune, durante il quinquennio 1876-1880, in base al prezzo primitivo di lire dodicimila annue, restò deliberatario per lire quindicimila trecentocinquanta il signor Antonio Eusepi di Isidoro colla sicurtà del signor Raffaele Spagnoli fu Niccola.

Ond'è che il tempo utile dei fatali per l'aumento del ventesimo, stante l'urgenza dichiarata negli avvisi d'asta, andando a scadere alle ore dodici meridiane del dì 8 corrente mese, le offerte non minori di lire settecentosessantasette e centesimi cinquanta potranno presentarsi nella segreteria municipale estese su carta da bollo da lira una, corredate dalla dichiarazione d'idonea sicurtà ed accompagnate dal deposito di lire cinquecento per le spese anteriori e successive inerenti all'appalto; altrimenti l'Eusepi sarà aggiudicatario definitivo.

Con altro manifesto s'indicherà il giorno e l'ora della definitiva gara, la quale verrà aperta sulla somma resultante dal maggiore e migliore accrescimento eseguito.

Dal Civico Palazzo, li 3 luglio 1876.

Il Regio Delegato Straordinario: ANTONIO PAGNUCCO.

3252 *Il Segretario Comunale Int.:* EMILIO SERDINI.

PRESTITO DELLA CITTÀ DI POTENZA IN BASILICATA

Estrazione 1° luglio 1876.

Obbligazioni sorteggiate da rimborsarsi, numeri 12, 790, 1350, 89.

Per la Giunta Municipale

3224 *Il Sindaco:* DOMENICO ADDONE.

INTENDENZA DI FINANZA IN VICENZA

Col presente avviso viene aperto il concorso pel conferimento della rivendita n. 1, situata nel comune di Sandrigo, via Piazza, assegnata per le leve al magazzino di Vicenza, e del presunto reddito lordo di lire 766.

La rivendita sarà conferita a norma del Regio decreto 7 gennaio 1875, n. 2336 (Serie 2ª).

Gli aspiranti dovranno presentare a questa Intendenza, nel termine di un mese dalla data della inserzione del presente nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel giornale per le inserzioni giudiziarie della provincia, le proprie istanze, in carta da bollo da cent. 50, corredate del certificato di buona condotta, della fede di specchietto, dello stato di famiglia, e dei documenti comprovanti i titoli che potessero militare a loro favore.

Le domande pervenute all'Intendenza dopo quel termine non saranno prese in considerazione.

Le spese della pubblicazione del presente avviso staranno a carico del concessionario.

Vicenza, addì 24 giugno 1876.

376 *L'Intendente:* PORTA.

DIREZIONE D'ARTIGLIERIA DELLA FONDERIA DI TORINO

Avviso d'Asta

per incanto in seguito ad offerta del ventesimo.

Si fa di pubblica ragione, a termini dell'art. 60 del regolamento approvato con Regio decreto 25 gennaio 1870, che essendo stata presentata in tempo utile la diminuzione del ventesimo sui prezzi di calcolo ai quali in incanto delli 26 giugno 1876, risultò deliberato l'appalto descritto negli avvisi d'asta delli 6 stesso mese, per la provvista di

Cerchi d'acciaio da bocche da fuoco (per cannoni da cent. 32).

1° Lotto.

Detti ordinari	Chil. 63,000 a 1 90 il chil.,	L. 119,700
Detti ad orecchioni	Chil. 5,680 a 4 50 il chil.,	L. 25,560
		L. 145,260

2° Lotto.

Detti ordinari	Chil. 95,080 a 1 90 il chil.,	L. 180,652
Detti ad orecchioni	Chil. 8,520 a 4 50 il chil.,	L. 38,340
		L. 218,992

per cui dedotti li ribassi di lire 20 25 pel 1° lotto e di lire 20 60 pel 2° lotto e del ventesimo offerto per ambidue i lotti, residuasi il loro importare a lire 110,052 61 pel 1° lotto e lire 165,185 67 pel 2° lotto.

Si procederà perciò presso l'ufficio della Direzione d'Artiglieria della Fonderia di Torino, nella solita sala degli incanti, situata nel locale dell'Arsenale, via Arsenale, n. 26, piano terreno, al reincanto di tale appalto col mezzo di partiti suggellati, firmati e stesi su carta filigranata col bollo ordinario di una lira, alle ore 3 pomeridiane del giorno 21 del corrente mese di luglio sulla base dei sovraindicati prezzi e ribassi, per vederne seguire lotto per lotto il deliberamento definitivo a favore dell'ultimo e migliore offerente.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso la Direzione predetta nel locale suddetto.

Gli aspiranti all'appalto per essere ammessi a presentare i loro partiti dovranno fare presso la Direzione suddetta, ovvero presso una delle Intendenze di Finanza del Regno, un deposito di lire 14,600 pel 1° lotto e di lire 21,900 pel 2° lotto, in contanti od in rendita al portatore del Debito Pubblico al valore di Borsa della giornata antecedente a quella in cui viene operato il deposito.

I depositi fatti presso le Direzioni quando saranno divenuti definitivi per aggiudicazione d'appalto saranno dalle Direzioni convertiti in cauzione esclusivamente presso l'Intendenza di Finanza che risiede nella città stessa ove trovasi la Direzione che ha ricevuto il deposito.

I depositi presso la Direzione in cui ha luogo l'incanto si ricevono dalle ore 8 alle 10 antimeridiane del giorno fissato per l'appalto.

Saranno considerati nulli i partiti che non siano firmati, suggellati e stesi su carta filigranata col bollo ordinario di una lira e quelli che contengano riserve e condizioni.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'appalto di presentare i loro partiti suggellati a tutte le Direzioni territoriali dell'Arma od agli uffizi staccati da esse dipendenti. Di questi ultimi partiti però non si terrà alcun conto, se non giungeranno alla Direzione ufficialmente e prima dell'apertura dell'incanto, e se non risulterà che gli offerenti abbiano fatto il deposito di cui sopra o presentata la ricevuta del medesimo, nonchè i documenti comprovanti l'idoneità per poter essere ammessi all'asta prescritti dalle condizioni d'appalto.

Le spese d'asta, di bollo, di registro, di copie ed altre relative sono a carico del deliberatario.

Dato in Torino, addì 3 luglio 1876.

Per la Direzione

3216 *Il Segretario:* M. GIROT.

AVVISO D'ASTA.

Poichè questa Giunta municipale, per trovarsi in tempo utile alla formazione del bilancio preventivo 1877, ha deliberato incominciarsi la procedura degl'incanti pubblici per l'appalto dei diversi cespiti comunali; così,

Il sottoscritto rende noto che alle ore 9 antimeridiane del giorno 15 di luglio prossimo si aprirà in questa Segreteria comunale, alla presenza del signor sindaco, il primo esperimento dell'asta pubblica col sistema della candela vergine, per l'appalto dei seguenti dazi governativi-comunali:

1° Sul vino - 2° Sul pane - 3° Sulle carni - 4° Sui salami e salati - 5° Sugli animali suini - 6° Sul pesce - 7° Sui capretti - 8° Sui liquori - 9° Sulla tassa di mattazione.

L'asta sarà aperta sulla complessiva somma di lire 20,500; ma per norma dei contribuenti si dichiara che al primo cespite fu attribuita quella di lire 8300 - Al 2°, lire 4000 - Al 3°, lire 4000 - Al 4°, lire 2000 - Al 5°, lire 1200 - Al 6°, lire 500 - Al 7°, lire 200 - All'8°, lire 100 - Ed al 9°, lire 200.

Ogni aspirante quindi, oltre al deposito di lire 650, che dovrà fare per spese di tutti gli atti, carta, stampa, diritto, copie, registro, ecc., dovrà esibire idonei e solidali garanti, e sottostare ai diversi capitolati esistenti e visibili in questa Segreteria nelle ore di ufficio.

Il termine utile (fatali) per offrire la ventesima in aumento, resta stabilito per sino alle ore 9 antimeridiane del giorno 2 agosto successivo.

Anagni, 27 giugno 1876.

3221 *Il Segretario:* BALDASSINI.

CONGREGAZIONE DI CARITÀ DI ALESSANDRIA

Affitto Beni.

Nel giorno 20 luglio 1876, alle ore dieci antimeridiane, nella sala delle sedute di questa Congregazione di Carità, nel fabbricato dell'Ospedale civile di Alessandria, sotto il titolo dei Santi Antonio e Biagio, ha luogo l'incanto per l'affittamento durante anni otto consecutivi a cominciare dal primo marzo milleottocento settantasette della Cascina Ruffina e beni annessi in sette distinti lotti di proprietà del Pio Istituto degli Incurabili.

L'incanto ha luogo all'estinzione della candela vergine in aumento ai fitti annui qui sotto indicati:

Pel lotto primo, lire cinquemila duecento	L.	5200
Pel lotto secondo, lire sessanta	»	60
Pel lotto terzo, lire ottantacinque	»	85
Pel lotto quarto, lire cinquanta	»	50
Pel lotto quinto, lire quattrocentotrenta	»	430
Pel lotto sesto, lire centoventi	»	120
Pel lotto settimo, lire trecentocinquanta	»	350

L'incanto di cui sopra è cenno ha inoltre luogo sotto l'esatta osservanza del regolamento per l'esecuzione della legge in data 22 aprile 1869 sulla Amministrazione del patrimonio dello Stato e sulla Contabilità generale in data quattro settembre milleottocentosettanta, come altresì sotto l'osservanza del relativo capitolato, visibile nella segreteria della Congregazione nelle ore di ufficio.

Descrizione degli stabili da affittarsi:

Lotto 1°.

Beni con cascina entrostante detta la Ruffina, in territorio di Alessandria, cantone Rovereto, composta di aratorii e prati, in mappa distinti coi numeri 461, 462, 463, 458, 460, 459, 452, 456, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 234, 235, 422 1/2, e con parte dei numeri 285, 451 e 457, della quantità superficiale di ettare 30, are 7 e centiare 61, corrispondenti a moggia piccoli alessandrini 95, staia 5 e tavole 3, coerenziati a levante dagli eredi del conte Conzani Galeazzo, dalla strada della Porcellana e dalla viazzola per metà che mette al Rio di Loreto; a mezzodì dal signor Pasquarelli causidico Giuseppe, da Boselli e da Dalerba Pietro; a ponente dal barone Giuseppe Montel e dalla contessa Diano; a settentrione dal signor barone Giuseppe Montel e dal signor avv. Aliora Ruffino.

Lotto 2°.

Prato nel cantone Rovereto, regione Prati della Valle, in mappa al n° 227, di are 32, centiare 77, equivalenti a moggia 1 e tavole 4, consorti la strada della Porcellana, Barberis Camillo ed il signor Pasquarelli causidico Giuseppe.

Lotto 3°.

Campo nel cantone Rovereto, regione Prati della Valle, in mappa al n° 262, di are 29, centiare 34, corrispondenti a moggia 0, staia 7 e tavole 5, consorti la contessa Luigia Diano di Gattiera a due, ed il fosso per metà.

Campo ivi, regione in Gazzolo, in mappa al n° 300, di are 19, centiare 81, pari a moggia 0, staia 5, consorti Lunato, gli eredi Barcellona, la vedova Panizza ed il Rio di Loreto.

Lotto 4°.

Campo nel cantone Borgoglio, regione Loreto, in mappa al n° 2067, di are 27, centiare 81, pari a moggia piccoli alessandrini 0, staia 7 e tavole 1, consorti Stefano Robutti, gli aventi causa dalla casa Lazzari e la vecchia strada di Casale.

Lotto 5°.

Campo nel cantone Borgoglio, regione in Sella, distinto in mappa coi numeri 1088 e 1090, della quantità di are 294, centiare 17, corrispondenti a moggia 9, staia 2 e tavole 10, consorti il cav. Luigi di Gropello a due parti e gli aventi causa da Giuseppe Rolando.

Lotto 6°.

Campo nel cantone Borgoglio, regione in Isola, in mappa al n° 312, di are 62, centiare 88, pari a moggia 2, consorti la viazzola per metà, Giovanni Battista Fossati, Biagio Saetta e lo Spedale.

Campo ivi, regione Piantaletti, in mappa al n° 1348, di are 17, centiare 91, corrispondenti a moggia 0, staia 4 e tavole 6, consorti Antonio Pasero e l'Opera Pia de'Catecumeni.

Lotto 7°.

Campo nel cantone Borgoglio, regione in Sella, in mappa al n° 879, della superficie di are 215, centiare 67, pari a moggia 6, staia 6, tavole 10, consorti il conte Gaioli Boidi colla gogna, il maggior Villa Pietro ed i fratelli Tarchetti.

Alessandria, addì 27 giugno 1876.

Per detta Congregazione di Carità
MARIANI *Segretario.*

3184

Provincia di Roma — Circondario di Velletri

COMUNE DI MONTELANICO

AVVISO.

Il sottoscritto rende noto che per giorni 15 dalla data del presente avviso staranno depositati in quest'uffizio municipale, affinchè chiunque lo creda possa esaminarli, e porgere quei reclami che credesse del caso, i progetti che riguardano la prosecuzione della consorziale Carpineto, fra questo comune e Carpineto Romano, e la correzione di essa nella località detta Colli Garinelli.

Montelanico, 25 giugno 1876.

Il Sindaco: A. RICCARDI.
Il Segretario Municipale: CERRI.

3173

INTENDENZA DI FINANZA DI TRAPANI

Avviso di secondo incanto.

Dovendosi provvedere all'appalto della riscossione dei dazi di consumo governativi nel comune chiuso di terza classe di Salemi, si rende pubblicamente noto quanto segue:

1. L'appalto si fa per quattro anni e quattro mesi dal 1° settembre 1876 al 31 dicembre 1880.

2. Il canone annuo d'appalto è di lire 30,000 (lire trentamila).

3. Gl'incanti si faranno per mezzo di offerte segrete presso questa Intendenza, nei modi stabiliti dal regolamento sulla Contabilità generale dello Stato approvato con R. decreto 4 settembre 1870, n. 5852, aprendo l'asta alle ore 12 meridiane del giorno 20 luglio 1876.

4. Chiunque intenda concorrere all'appalto dovrà unire ad ogni scheda d'offerta la prova d'avere depositato a garenzia della medesima nella Tesoreria provinciale una somma eguale al sesto del canone annuo, sulla base del quale viene aperto l'incanto, e cioè la somma di lire 5000.

L'offerente dovrà inoltre nella scheda indicare il domicilio da lui eletto nella città capoluogo della provincia.

5. Si farà luogo all'aggiudicazione quand'anche non si presenti che un solo offerente.

Non si terrà alcun conto delle offerte fatte per persona da nominare.

6. Presso questa Intendenza, presso la locale R. prefettura e le sottoprefetture della provincia saranno ostensibili i capitoli d'onere, che debbono formare legge del contratto di appalto.

7. La scheda contenente il minimo prezzo di aggiudicazione sarà dal Ministero spedita all'Intendenza di Finanza.

8. Facendosi luogo all'aggiudicazione, si pubblicherà il corrispondente avviso, scadendo col giorno sette agosto p. v., alle dodici meridiane, il periodo di tempo per le offerte del ventesimo, a termini dell'art. 98 del regolamento di Contabilità succitato.

Qualora vengano in tempo utile presentate offerte ammissibili a termini dell'art. 99 del regolamento medesimo, si pubblicherà l'avviso pel nuovo incanto da tenersi il giorno 27 agosto predetto, alle ore dodici meridiane, col metodo della estinzione delle candele.

9. Entro dodici giorni dalla data del deliberamento definitivo dell'appalto il deliberatario dovrà addivenire alla stipulazione del contratto a norma dell'articolo 5 del capitolato d'onere.

10. La definitiva approvazione dell'aggiudicazione è riservata al Ministero delle Finanze, mediante decreto da registrarsi alla Corte dei conti, salvi gli effetti dell'articolo 122 del precitato regolamento.

Il presente avviso sarà pubblicato in questa città, nei capiluoghi di circondario della provincia, nel comune di Salemi, nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, e nel *Giornale di Sicilia*, nel quale si fanno le inserzioni legali della provincia.

Dall'Intendenza di Finanza, Trapani, 24 giugno 1876.

L'Intendente: PERI.

3153

DIREZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE DI PERUGIA

N. 41. **Avviso di provvisorio deliberamento.**

A termini dell'art. 98 del regolamento approvato con Regio decreto 4 settembre 1870, n° 5852, si notifica che nell'incanto tenutosi oggi presso questa Direzione, a seconda dell'avviso d'asta del 24 giugno p. p., n. 40, fu provvisoriamente deliberata la provvista di 500 quintali di grano nostrale pel panificio militare di Ancona al prezzo di lire 28 48 al quintale.

Epperciò il pubblico è diffidato che il termine utile (fatali) per presentare offerte di ribasso non inferiore al ventesimo sui prezzi sopraindicati scade alle ore 11 antimeridiane (tempo medio di Roma) del giorno 8 luglio corrente, spirato il qual termine non sarà più accettata qualsiasi offerta.

Non si terrà alcun conto delle offerte condizionate, o fatte per telegramma, o stese su carta che non sia quella filigranata col bollo ordinario di lira una.

Chiunque intenda fare la suindicata diminuzione del ventesimo deve all'atto della presentazione della relativa offerta, produrre la ricevuta del deposito prescritto di lire 200 per ciascun lotto, uniformandosi a tutte le prescrizioni portate dal detto avviso d'asta delli 24 giugno p. p.

Perugia, 3 luglio 1876.

Per la Direzione
Il Sottotenente Commissario: L. MICHELETTI.

3241

REGIA PREFETTURA DI GENOVA

AVVISO di pronunciato deliberamento.

Il 27 del corrente mese, in seguito all'incanto tenutosi in questa prefettura, venne provvisoriamente deliberato l'appalto dei lavori di riparazione e consolidamento della Ferrovia Ligure Occidentale tra Noli e Finalmarina, col ribasso di lire 15 76 per 100 sul prezzo d'asta in lire 100,000 e così per la presunta, ridotta somma di lire 84,240.

I fatali, per un ulteriore ribasso, non minore però del ventesimo, sul prezzo di deliberamento, scadranno a mezzodì del quindici del mese di luglio prossimo venturo.

Genova, 30 giugno 1876.

Per detta Prefettura
Il Segretario Delegato: MONTALDO.

3149

AVVISO.

(2ª *pubblicazione*)

Con provvedimento reso dal R. tribunale civile di Genova, sezione 1ª, il 22 maggio 1876 sulle instanze di Maria Gattorno, moglie di Filippo Passano, e Francesco Luigi Emanuele Passano di Filippo, ammessi al gratuito patrocinio con decreto della Commissione presso il R. tribunale civile di Genova in data 11 maggio 1876, venne ordinato che si assumano informazioni sull'assenza del Filippo Passano, delegando a tale uopo il pretore dell'ultima sua residenza nello Stato, e venne mandato eseguirsi le pubblicazioni e notificazioni di cui all'art. 23 del Codice civile.

Genova, 24 maggio 1876.

2606 E. FERRANDO sost. DEMICHELI.

AVVISO.

(2ª *pubblicazione*).

Al signor Presidente, Procuratore del Re e componenti la Camera di consiglio del Tribunale civile e correzionale di Bari.

Il sottoscritto procuratore speciale del sacerdote Antonio de Onghia, qual tutore dei figli minori del fu Francesco Paolo Decaro di Noci, notaio di Castellana ove fu residente, dimanda che il tribunale, previi gli adempimenti di legge, ordini lo svincolo del patrimonio notarile del detto signor Decaro, autorizzando a farne la esazione, una con gli interessi arretrati, il sottoscritto avvocato signor Gabrieli. A sostegno della dimanda produce gli analoghi documenti, e fra gli altri il certificato dell'Intendenza di finanza di Bari attestante che nessun debito vi è verso l'Amministrazione demaniale per tassa e penale di registro, e la relativa ricevuta del deposito della cauzione in ducati seicento, pari a lire 2550.

Bari, 2 maggio 1876. — Firmato: il procuratore Emilio Gabrieli.

In esecuzione della predetta deliberazione si esegue la doppia pubblicazione sul giornale ufficiale del Regno.

Bari, 17 giugno 1876.

Per estratto conforme

2980 L'avv. e proc. EMILIO GABRIELI.

Cassa Centrale di Risparmi e Depositi di Firenze.

Prima denunzia di un libretto smarrito della serie terza, segnato n. 144,686 per la somma di lire 1400, sotto il nome di Befani Maddalena.

Ove non si presenti alcuno a vantare diritti sopra il suddetto libretto, sarà dalla Cassa centrale riconosciuto per legittimo creditore il denunziante.

Firenze, 1º luglio 1876. 3191

Cassa Centrale di Risparmi e Depositi di Firenze.

Terza denunzia di una cartella di deposito smarrita, segnata di n. 6690, per la somma di lire 12,000, intitolata Massidda comm. Antonio.

Ove non si presenti alcuno a vantare diritti sopra la suddetta cartella, sarà dalla Cassa centrale riconosciuto per legittimo creditore il denunziante, e gliene sarà pagato l'importare a forma della sentenza proferita dalla Corte di appello di Firenze sotto li 20 maggio 1859.

Firenze, li 3 luglio 1876. 3225

ESTRATTO DI BANDO
per vendita giudiziale.

(1ª *pubblicazione*)

Innanzi il R. tribunale civile e correzionale di Viterbo nel giorno 7 settembre 1876, ore 11 antimeridiane, in forza di decreto Presidenziale del 12 corrente, si eseguirà l'incanto di una casa in Bagnaja in piazza Maggiore, n. di mappa 1042 sub. 1, sopra istanza di Galli vedova Agnese e a danno di Desiderj Saturnino di detta terra presso sentenza di vendita di detto tribunale 30 settembre 1875, sui prezzi ed alle condizioni espresse nel relativo bando redatto dal cancelliere Ravignani li 10 corrente.

Viterbo, 16 giugno 1876.

3202 AVV. E. BARDI.

PRESTITO DELLA CITTÀ DI VENEZIA 1869

XXXª ESTRAZIONE

3200

Serie estratte:

5709	13531	1522	1797	7030	8789	2097	1786
13388	11373	14077	6048	7531	6333	3733	
10149	11452	15556	8926	11504	12627	10407	

Serie	Nº	Premio	Serie	Nº	Premio	Serie	Nº	Premio	Serie	Nº	Premio
10149	10	100,000	6333	7	100	5709	18	50	15556	25	50
1522	23	2,000	11452	24	100	7531	24	50	1786	23	50
6048	4	400	5709	25	100	2097	22	50	1522	7	50
14077	23	400	13531	11	100	6333	18	50	8926	17	50
5709	6	400	7030	2	100	7531	21	50	6333	21	50
2097	14	100	1797	7	50	10407	2	50	5709	5	50
1786	13	100	6333	17	50	11504	5	50	11373	12	50
11452	20	100	13388	7	50	1797	19	50	1522	5	50
10407	8	100	11373	11	50	1786	25	50	7030	21	50
11452	3	100	14077	24	50	1786	18	50	1797	22	50

Tutte le altre obbligazioni contenute nelle 22 serie come sopra estratte sono rimborsabili con italiane lire 30.

Il rimborso si fa a datare dal 1º novembre 1876:

a VENEZIA, alla Cassa municipale,
a MILANO, da Figli Weill-Schott e C.,
a FIRENZE, da F. Wagnière e C.,
a PARIGI, da Kohn Reinach e C.,
a BRUXELLES, da Jaques Errera Oppenheim,
a FRANCOFORTE, da A. Reinach,
a BERLINO, da Jos. Goldschmidt e C.

Le prossime estrazioni avranno luogo il 30 settembre e 31 dicembre 1876.

Dal Municipio di Venezia, li 30 giugno 1876.

Il Segretario Generale P. PAVAN. — *L'Assessore* A. ROSA. — *Il Sindaco ff.* FRANCESCO conte DONÀ.

Serie estratte nelle precedenti estrazioni:

83	161	207	251	286	341	350	374	468	678	744
790	799	936	940	944	967	1006	1016	1030	1065	1094
1103	1128	1182	1229	1230	1265	1267	1286	1364	1381	1439
1466	1497	1525	1554	1659	1661	1700	1715	1774	1791	1807
1810	1812	1819	1829	1882	1910	2005	2148	2151	2230	2251
2313	2328	2452	2475	2590	2610	2627	2667	2803	2862	2879
2887	2944	3010	3042	3068	3155	3243	3276	3409	3441	3449
3539	3549	3552	3598	3600	3643	3654	3740	3831	3907	3951
4030	4037	4135	4156	4163	4259	4261	4266	4343	4409	4413
4421	4454	4458	4589	4605	4688	4706	4709	4744	4790	4809
4841	4859	4891	4901	5013	5135	5141	5168	5170	5202	5322
5357	5524	5576	5595	5605	5639	5747	5798	5809	5826	5875
5877	5936	5955	5966	5985	6015	6105	6166	6184	6188	6201
6229	6232	6278	6328	6354	6375	6407	6444	6510	6539	6563
6597	6615	6641	6666	6722	6758	6798	6861	6967	7005	7043
7064	7143	7229	7233	7406	7410	7504	7530	7614	7638	7655
7662	7711	7734	7753	7785	7874	7980	8010	8040	8076	8085
8097	8113	8169	8185	8200	8206	8250	8425	8431	8482	8532
8547	8575	8670	8673	8679	8682	8684	8751	8800	8867	8905
8925	8962	9057	9090	9179	9273	9293	9296	9308	9384	9436
9440	9447	9466	9484	9533	9624	9631	9716	9794	9930	9993
10084	10144	10162	10223	10231	10238	10248	10254	10311	10368	10426
10450	10458	10472	10497	10533	10551	10613	10720	10754	10756	10817
10840	10963	10964	11003	11012	11066	11079	11116	11125	11144	11208
11243	11287	11307	11360	11478	11488	11547	11594	11638	11688	11746
11747	11759	11826	11848	11898	11903	12205	12257	12335	12403	12508
12524	12622	12634	12703	12739	12751	12763	12769	12821	12947	13000
13016	13080	13107	13196	13210	13217	13408	13434	13437	13444	13482
13526	13562	13577	13648	13667	13707	13740	13744	13824	13870	13924
13953	13981	14015	14017	14041	14109	14130	14141	14267	14296	14287
14308	14459	14475	14517	14540	14551	14603	14606	14711	14730	14748
14770	14909	14918	14975	15026	15106	15131	15248	15388	15416	15418
15478	15519	15520	15577.							

REGIA PRETURA
del 2º mandamento di Roma.

Il pretore del suddetto mandamento con decreto del 28 giugno ultimo scorso ha nominato il signor Giacomo Raffaelli, romano, domiciliato via del Babuino n. 93, p. 3º, a curatore dell'eredità giacente del fu Paolo Pesaresi, deceduto in Roma il giorno 25 maggio 1876, nella casa di via Torre Argentina n. 13, p. 2º.

Roma, 3 luglio 1876.

3206 Il canc. VITTORIO GATTI.

Cassa di Risparmi e Depositi di Pescia
affiliata alla Cassa Centrale di Risparmi e Depositi di Firenze.

Seconda denunzia di un libretto smarrito, segnato di n. 9055, sotto il nome di Sandri Pietro, per la somma di lire 50.

Ove non si presenti alcuno a vantare i diritti sul suddetto libretto, sarà dalla Cassa affiliata predetta riconosciuto per legittimo creditore il denunziante.

Firenze, li 2 luglio 1876. 3192

TRIBUNALE CIVILE E CORREZ. di Frosinone.

Illustrissimo signor Presidente.

In virtù di titolo esecutivo, e con atto 11 aprile 1876 per usciere Tenzi, la signora Caterina Sindici autorizzata dal suo consorte signor Raffaele Appolloni, ammessa al beneficio del patrocinio gratuito con decreto 9 gennaio 1876, fece precetto al signor Pio Bruni di pagare tra trenta giorni la somma di lire 165 20, altrimenti avrebbe fatto procedere alla subastazione dei seguenti fondi situati in Ceccano e suo territorio:

1. Utile dominio di una casa di molti ambienti con piccolo orto annesso, posto in contrada Le Croci, con ingresso distinto dal civico n. 86, delineato in mappa sez. 4ª, numeri 1210, 1212, 1213, confinante via pubblica, denominata Margherita, la casa Buglioni, Bonanome D. Filippo e nipoti, salvi, ecc.

2. Utile dominio di un ambiente ad uso stalla, posto in detta contrada con ingresso alla via Solferino, n. 92, distinto in mappa sez. 4ª, n. 2381, confinante eredi Angeletti, Bonanome, e via Solferino, salvi, ecc.

3. Utile dominio di un ambiente per uso di abitazione posto nella suddetta contrada Le Croci, con ingresso distinto dal civico n. 97, segnato in mappa sez. 4, n. 2379, confinante via Solferino, fratelli Bruni e la stessa proprietà, salvi, ecc.

4. Casolino ed orto annesso, posto nella più volte ripetuta contrada o contrada S. Nicola, segnato in mappa sez. 4, n. 2378, della quantità superficiale di cent. 56, confinante strada Solferino, casa Bruni e Bonanome.

5. Terreno seminativo parte nudo e parte vitato, in contrada Fosso Fedele, della quantità superficiale di tavole 4 e cent. 71, di estimo sc. 2 25, pari a lire 12 09, segnato in mappa alla sez. 2ª, numeri 1263 e 1265, confinante con la Confraternita del SS. Sagramento, Pesci e Fedele Alessandro, ecc.

6. Terreno seminativo, in contrada Valle Fredda, della quantità superficiale di tavole 3 e cent. 65, distinto in mappa sez. 4ª, n. 2783, confinante strada a tre lati e Bonanome D. Filippo, salvi, ecc.

7. Casa d'affitto composta di più vani, situata in contrada Villanza, distinta col civico n.... di estimo sc. 30, notata in mappa sez. 4ª, n. 1029 e 1030, confinante Bucciarelli, strada, Norcia ed altri, salvi, ecc.

8. Terreno seminativo, in contrada Le Croci, notato in mappa sez. 4ª, numero 1220, confinante strada Peruzzi Domenico e Di-Stefano Domenico, salvi, ecc.

9. Terreno sterile, in contrada San Nicola, di tavole 0 e cent. 14, segnato in mappa sez. 4ª, n. 1224, confinante strada, caseggiato da più lati, ecc.

Il precetto fu trascritto in quest'ufficio ipotecario il primo maggio 1876, vol. 20, art. 303.

Nulla avendo fin qui pagato il debitore Bruni, la creditrice stessa a mezzo del sottoscritto procuratore officioso richiede la nomina di un perito alla stima dei fondi descritti con destinazione del giorno per prestare il giuramento e presentare la relazione. Siccome poi la maggior parte degli odierni fondi ad istanza della stessa creditrice furono altra volta oppignorati, e quindi stimati dal perito sig. Cioccolani, così quante volte credesse la S. V. ed a risparmio di spese, il perito da nominarsi debba essere incaricato di stimare i soli fondi, non precedentemente stimati, che sono il 5º; il numero 1265 sez. 2ª, del 6º; l'8 ed il 9º descritti nella presente istanza.

Frosinone, 17 maggio 1876.

3229 AVV. IPPOLITO GAUTTIERI.

CAMERANO NATALE, *Gerente.*

ROMA — Tip. EREDI BOTTA.